

XVII legislatura

FINANZIAMENTO DEI PARTITI:

Note sul disegno di legge
approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati
(A.S. n. 1118)

dicembre 2013
n. 83



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

FINANZIAMENTO DEI PARTITI:

Note sul disegno di legge
approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati
(A.S. n. 1118)

dicembre 2013
n. 83

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: S. Ferrari

INDICE

PREMESSA.....	7
FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA STRATIFICAZIONE NORMATIVA.....	9
IL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO, APPROVATO IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (A.S. n. 1118)	21
I destinatari	21
Verso la soppressione della contribuzione pubblica diretta; la contribuzione privata	22
Democrazia interna	22
Lo statuto	24
L'iscrizione nel "registro nazionale dei partiti riconosciuti"	26
Su alcuni obblighi di pubblicità (ed in materia di rendicontazione).....	28
Articolazioni territoriali	30
Il controllo esercitato dalla Commissione di garanzia.....	30
Segue: le sanzioni	32
Parità di accesso alle cariche elettive.....	35
Accesso alla contribuzione privata	38
Limiti alla contribuzione privata diretta	40
Trattamento fiscale della contribuzione privata diretta: la detraibilità dall'imposta sul reddito	43
Il 'due per mille'	47
Raccolta telefonica di fondi	49
Articolo 14: rinvio	50
Obblighi di pubblicità per il tesoriere	51
Misure per i dipendenti dei partiti	53
Destinazione delle economie di spese conseguenti alla soppressione del finanziamento pubblico diretto	54
Delega al Governo per un Testo unico	55
Articolo finale	55
ALLEGATI	57
A.S. n. 1118	59
Legge 6 luglio 2012, n. 96	77
Testo a fronte delle disposizioni abrogate dal disegno di legge	95

Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali	117
Nota sul finanziamento della politica, a cura del prof. Amato (2012).....	123

PREMESSA

Questo dossier reca, in avvio, una rapida ricostruzione della vicenda normativa in materia di finanziamento dei partiti politici, nel suo stratificarsi, dai primi anni Settanta alla riforma del 2012 nella scorsa XVI legislatura.

Segue la illustrazione del disegno di legge di nuova riforma del finanziamento dei partiti, quale approvato, nella presente XVII legislatura, in prima lettura dalla Camera e trasmesso al Senato (A.S. n. 1118).

Sono indi riportati in allegato, nell'ordine:

- *il testo del predetto A.S. n. 1118;*
- *il testo della legge n. 96 del 2012 (con evidenziate graficamente le disposizioni incise, perché abrogate o novellate, dal disegno di legge in esame);*
- *una tavola sinottica delle disposizioni di altre precedenti leggi, incise (perché abrogate) dal disegno di legge.*

Sono in ultimo allegati:

- *un estratto - per la sola parte concernente i partiti - della relazione finale resa (il 12 aprile 2013) dal Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito (il precedente 30 marzo) dal Presidente della Repubblica;*
- *una nota sul finanziamento dei partiti, stesa dal prof. Giuliano Amato dietro incarico del Consiglio dei ministri (il 30 aprile 2012, in sede di esame di altro rapporto, sulla spending review) e predisposta tra il maggio e il luglio 2012 (non si riportano le altre due note in cui si è articolato il lavoro conclusivo del prof. Amato, relative l'una ad una legge sui partiti - tema in quel momento dibattuto in Parlamento, con l'approvazione poi della legge n. 96 - l'altra al finanziamento dei sindacati).*

FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA STRATIFICAZIONE NORMATIVA

Ad una disciplina legislativa del finanziamento dei partiti si giunse negli anni Settanta, con la legge n. 195 del 1974.

Innanzitutto non erano mancate in Parlamento alcune proposte, da quella del senatore Sturzo del 1958 (che riscuoteva nella pubblica opinione l'adesione altresì del costituzionalista Maranini, fustigatore della 'partitocrazia' secondo l'espressione da questi lanciata) ai disegni di legge costituzionale presentati presso la Camera dei deputati nella V legislatura (1968-1972), a prima firma rispettivamente Greggi (DC) e - quest'ultima proposta, più articolata - Bertoldi (PSI). Rimasero tuttavia senza seguito, prevalendo l'orientamento che i partiti muovano in un ambito autonomistico libero-associativo, franco dal controllo statale, talché quale fonte di loro finanziamento era naturale vi fossero esclusivamente le quote associative e le contribuzioni dei sostenitori.

Nella successiva VI legislatura, dietro l'onda d'urto dello scandalo 'petroli', il Parlamento speditamente approvò la **legge n. 195 del 1974**. La contribuzione statale ai partiti politici faceva il suo ingresso nell'ordinamento, con una duplice tipologia di contributi: per il rimborso delle spese elettorali; per l'attività ordinaria dei partiti.

Per il rimborso elettorale: era previsto che il partito dovesse superare, onde accedervi, una soglia di partecipazione (per numero di collegi) alla competizione elettorale nonché di voti validi conseguiti. La conseguente ripartizione del contributo era, in parte eguale tra i partiti ammessi al contributo, in parte proporzionale ai voti da essi ottenuti.

Per l'attività ordinaria: il contributo era previsto a favore dei Gruppi parlamentari (in misura in parte eguale, in parte differenziata sulla base della loro consistenza) e da questi devoluto ai partiti.

Era inoltre introdotto (articolo 7, *tuttora vigente*) un reato di finanziamento illecito¹. Esso consegue alla provenienza dei contributi (se organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ancorché di natura privatistica) o al mancato rispetto di modalità volte alla trasparenza (delibera dell'organo sociale competente e regolare iscrizione in bilancio, per qualsiasi società).

¹ Il reato (punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni) è di chi riceva o corrisponda i contributi, in violazione dei divieti posti dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974. Al contempo (secondo disposizione intervenuta in tempo successivo alla legge n. 195), la trasgressione è punita con una multa, fino al triplo delle somme versate in violazione dei divieti.

La legge del 1974 inoltre recava disposizioni - poi rivisitate dalla legge n. 2 del 1997 - in materia di pubblicità dei bilanci (tema sul quale, in Assemblea Costituente nella seduta del 22 maggio 1947, una proposta era stata formulata da Mortati, entro un emendamento poi ritirato) per i partiti beneficiari del contributo statale, così come di pubblicità per i contributi provenienti da privati (se eccedenti un certo importo). Prevedeva inoltre che vi fosse un controllo sulla regolarità di redazione del bilancio, da parte del Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato, avvalentisi di revisori ufficiali dei conti designati dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi parlamentari delle due Camere in riunione congiunta (con sospensione dell'erogazione del contributo, in caso di inottemperanza degli obblighi di pubblicità e redazione del bilancio).

La contribuzione pubblica elettorale fu estesa stabilmente alle elezioni regionali ed europee dalla **legge n. 659 del 1981**.

Questa inoltre prevede, a maggior presidio sanzionatorio in caso di finanziamento illecito, la decurtazione del contributo pubblico (in misura pari al doppio delle somme percepite in violazione). Così come prevede - ancora al suo articolo 4 - un obbligo di dichiarazione congiunta (o di autocertificazione, per la campagna elettorale) da parte del ricevente (partito o candidato) e dell'erogatore (società), per contributi superiori a 50.000 euro² (soglia poi ridotta a 5.000 euro dalla legge n. 96 del 2012). La violazione di tale obbligo costituisce illecito amministrativo, punito con una multa (da due a sei volte l'ammontare non dichiarato) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. *Sono disposizioni tuttora vigenti.*

Si noti come questa del contributo lecito ma non dichiarato (*ex* articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981) sia fattispecie diversa da quella del contributo illecito (*ex* articolo 7 della legge n. 195 del 1974): la prima configura un illecito amministrativo, la seconda un reato penale. Ambedue sono vigenti.

Ancora la legge del 1981 recava disposizioni in materia di contenuto obbligatorio dei bilanci (una relazione loro allegata avrebbe dovuto illustrare analiticamente: "le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche"; "la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici"; le libere contribuzioni superiori a cinque milioni di lire annui, con indicazione dei soggetti eroganti; le spese

² Beninteso, l'importo previsto dalla legge n. 659 del 1981 era altro, pari a 5 milioni di lire, rivalutabili indicizzate. La determinazione di 50.000 euro è stata recata dal decreto-legge n. 273 del 2005, come convertito dalla legge n. 51 del 2006 (articolo 39 *quater-decies*, comma 1).

sostenute per le campagne elettorali). Queste previsioni saranno poi riformulate dalla legge n. 2 del 1997.

La legge n. **441 del 1982** indi pose disposizioni - le quali sono *tuttora vigenti* (con alcune integrazioni, effetto della legge n. 96 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) - per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

La legge del 1974 superò indenne il *referendum* dell'11 giugno 1978³; non così, quindici anni dopo nel clima livido delle vicende di 'tangentopoli', il *referendum* del 18 aprile 1993⁴, il quale determinò la soppressione delle sue disposizioni relative al finanziamento statale dell'attività ordinaria dei partiti.

Dunque *non l'intera legge del 1974 fu travolta dalla deliberazione referendaria del 1993*. In particolare, non furono incise le disposizioni relative alla contribuzione statale quale concorso alle spese elettorali; furono di contro abrogate le disposizioni relative alla contribuzione statale quale concorso a spese esulanti dalla partecipazione alla competizione elettorale.

Delle leggi n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981, alcune disposizioni risultano essere ancora vigenti. Si è ricordata la duplice fattispecie del reato penale di finanziamento illecito e dell'illecito amministrativo di finanziamento non dichiarato, con le corrispettive sanzioni. E' inoltre dal combinato disposto di quelle due leggi che tuttora si desume quel che debba intendersi per finanziamento dei partiti, se di fonte esterna privata: ossia contributi in denaro; prestazioni integralmente o parzialmente gratuite; crediti bancari o altri crediti concessi da terzi; dilazioni nei debiti verso fornitori (se discoste dal corrente uso commerciale, sì da configurarsi quali prestiti concessi dai medesimi fornitori).

In seguito al responso referendario, fu approntata la **legge n. 515 del 1993**.

Come già indica il suo titolo ("Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"), essa trattava anche materie altre rispetto al finanziamento dei partiti - quali l'accesso ai mezzi di informazione, la propaganda elettorale, i sondaggi. Siffatte previsioni non sono qui di seguito considerate (molte di esse - non

³ In quel *referendum* del 1978: l'81,2 per cento degli aventi diritto partecipò alla deliberazione. I voti favorevoli all'abrogazione furono il 43,59 per cento; i voti contrari il 56,41 per cento.

⁴ In quel *referendum* del 1993: il 76,9 per cento degli aventi diritto partecipò alla deliberazione. I voti favorevoli all'abrogazione furono il 90,25 per cento; i voti contrari il 9,75 per cento.

tutte - saranno poi rivisitate dalla legge n. 28 del 2000, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").

La legge n. 515 del 1993 pose una disciplina relativa alle *spese elettorali* - ossia la parte normativa sostanziale, non travolta dal *referendum* che si era appena svolto.

L'impianto della legge n. 515 è tuttora vigente in alcune sue parti, come la previsione di un limite di spesa elettorale effettuabile e di un obbligo di rendicontazione, distinti a seconda che siano del singolo candidato ovvero del partito (o movimento politico o lista o gruppo di candidati, essa specifica). Così come sono distinti: gli organi di controllo (per il candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione; per il partito, un apposito Collegio elettorale presso la Corte dei conti) istituiti da quella legge; il contenuto delle loro verifiche; le sanzioni.

Per il partito politico, la successione normativa determinò così l'esistenza, se 'esterno' al partito, di un duplice organo di controllo. Sulla conformità alla legge e regolarità della documentazione addotta a prova, per le mere spese elettorali, era il collegio della Corte dei conti (previsto dalla legge del 1993); sulla regolarità di redazione del complessivo bilancio, era il collegio (già previsto dalla legge del 1974, e successive modificazioni)⁵ di revisori ufficiali dei conti di cui si avvaleva il Presidente della Camera d'intesa con quello del Senato. Su tale profilo ha inciso in seguito, in misura rilevante, la legge n. 96 del 2012, istitutiva (all'articolo 9) di una Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (e soppressiva del collegio di revisori).

Distinto è il controllo 'interno' al partito, condotto dai revisori dei conti dei quali il partito si avvale (anche su questo profilo ha inciso la legge n. 96 del 2012).

Senza qui considerare, della legge del 1993, le disposizioni - *vigenti* - relative al *singolo candidato* (articolo 7, per i limiti e la pubblicità delle spese elettorali; articoli 13 e 14, per la composizione e le funzioni dell'organo di controllo, ossia il Collegio regionale di garanzia elettorale; articolo 15, commi 5-11, per le sanzioni, le quali sono amministrative pecuniarie ma in taluni casi rafforzate dalla decadenza dalla carica del candidato eletto; articolo 17, per talune agevolazioni tariffarie postali), vale far cenno delle disposizioni relative al *partito* (*rectius*, formazione politica).

⁵ Più precisamente: le disposizioni vigenti relative al collegio di cinque revisori, sono della legge n. 2 del 1997, come novellata dalla legge n. 127 del medesimo 1997 (suo articolo 17, comma 130).

La legge n. 515 istituì (articolo 9) un duplice fondo per il rimborso delle spese elettorali, rispettivamente per il rinnovo della Camera e del Senato^{6 7}.

Il fondo per la Camera era ripartito in proporzione ai voti conseguiti⁸, tra i partiti e movimenti che avessero superato la soglia del 3 per cento (abbassata poi all'1 per cento dalla legge n. 157 del 1999) dei voti validi sul territorio nazionale (specifiche previsioni erano poste per i partiti e movimenti che presentassero candidature esclusivamente in regioni il cui statuto speciale ponga una particolare tutela delle minoranze linguistiche).

Il fondo per il Senato era previsto ripartito su base regionale (in proporzione alla popolazione delle regioni), in proporzione ai voti conseguiti tra i gruppi di candidati che avessero conseguito almeno un eletto o il 5 per cento dei voti validi nella regione (partecipava alla ripartizione il candidato singolo non collegato ad altri, eletto o, se non eletto, ove conseguisse nel collegio almeno il 15 per cento dei voti validi).

Tali disposizioni, circa criteri e requisiti ai fini della ripartizione del contributo pubblico alle spese elettorali, sono rimaste a lungo vigenti - *fino alla legge n. 96 del 2012, la quale ha unificato il requisito di accesso in almeno un candidato eletto* (tuttavia per la circoscrizione Estero non sono state incise le previsioni dell'articolo 1, comma 5-*bis* della legge n. 157 del 1999 - introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006 come convertito - che pone il duplice alternativo requisito, per la singola ripartizione della circoscrizione Estero, di un candidato eletto ovvero del 4 per cento di voti validi conseguiti).

Mutata in prosieguo di tempo è la determinazione dell'ammontare del contributo pubblico (per i due fondi assieme, la legge n. 515 prevedeva un importo pari a 1.600 lire moltiplicato il numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento).

Ancora, la legge n. 515 pone (articolo 10) una soglia di spesa per la campagna elettorale del partito o movimento, nonché elabora (articolo 11) una tipizzazione delle spese elettorali (riconoscendo ad alcune natura forfettaria: sono le spese relative ai locali per sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, che la disposizione prevede siano determinate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare delle spese "ammissibili documentate"). Riguardo alla

⁶ Al contempo, la legge n. 515 del 1993 istituiva un fondo per il contributo alle spese elettorali per le elezioni europee (di pari importo rispetto agli altri due fondi menzionati nel testo). Di poco successiva, la legge n. 43 del 1995 indì dettò una disciplina per la elezione dei Consigli regionali.

⁷ Specifiche disposizioni relative alle elezioni suppletive furono indì introdotte nella legge n. 515 del 1993 (suo articolo 9-*bis*), ad opera della legge n. 309 del 1995.

⁸ La legge n. 515 del 1993 specificava: in proporzione ai voti conseguiti sulla quota proporzionale - posto che la legge elettorale approvata nell'estate del 1993 aveva appena introdotto un sistema elettorale 'misto', in parte maggioritario in parte proporzionale (cfr. le legge n. 276 e n. 277 del 1993).

pubblicità e al controllo, dispone (articolo 12) che i rappresentanti dei partiti "presenti nell'elezione" (dunque, non solo di quelli che accedano alla rappresentanza parlamentare) di Camera o Senato facciano pervenire ai Presidenti delle rispettive Camere il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento. Le Presidenze indi trasmettono i consuntivi al collegio elettorale della Corte dei conti, organo di controllo (limitatamente alla "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse").

Distinte sanzioni sono previste in caso di mancato deposito dei consuntivi (articolo 15, commi 13 e 14, i quali differenziano a seconda che il partito inadempiente abbia diritto o meno al contributo pubblico); di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (articolo 15, comma 15); di violazione dei limiti di spesa previsti per i partiti (articolo 15, comma 16).

Agevolazioni fiscali sono previste - per i partiti come per i singoli candidati - dall'articolo 18 (che considerava solo il materiale tipografico: con successiva novella a questo articolo⁹, si è avuta l'estensione all'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi su quotidiani e periodi, per l'affitto di locali e allestimenti e servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni).

Le disposizioni della legge n. 515 del 1993 sopra accennate sono tuttora vigenti, ancorché siano da raccordare con quanto poi disposto dalla legge n. 96 del 2012, circa il controllo (munito di sanzioni) esercitato dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti.

In prosieguo di anni Novanta, fu approvata la **legge n. 2 del 1997**. Essa disciplinava la *contribuzione volontaria privata* ai partiti e movimenti politici, mediante la facoltà di destinazione del *quattro per mille dell'IRPEF* (non al singolo partito ma ad un fondo unitario, poi ripartito tra i partiti aventi almeno un eletto in Parlamento, in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale nella più recente elezione della Camera dei deputati). *Tale previsione è stata poi abrogata* (dalla legge n. 157 del 1999).

Tuttora vigenti sono invece le previsioni circa la detraibilità (allora era al 22 per cento, percentuale poi divenuta del 19 per cento) delle erogazioni liberali così delle persone fisiche (per le quali la percentuale è stata indi elevata al 26 per cento dalla legge n. 96 del 2012) come delle

⁹ La novella è stata dettata dall'articolo 7 della legge n. 90 del 2004.

società di capitali ed enti commerciali, nonché le disposizioni relative alla rendicontazione dei partiti e corrispettiva pubblicità.

La legge del 1997 prevede un triplice documento che il rappresentante legale del partito o il tesoriere, cui per statuto del partito sia affidata la gestione patrimoniale, è tenuto a redigere: il rendiconto di esercizio; la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e la gestione; la nota integrativa. La legge reca in allegato i modelli, cui i tre documenti debbano attenersi.

Il *rendiconto di esercizio* riporta in particolare: le immobilizzazioni nette immateriali (costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; di impianto e di ampliamento) e materiali (terreni e fabbricati, impianti e attrezzature, arredi, automezzi, ecc.); le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in imprese, crediti finanziari, altri titoli); altre attività finanziarie (partecipazioni e altri titoli); i crediti; le passività; i conti d'ordine; i proventi, gli oneri, a gestione "caratteristica" (quote associative, contributi pubblici e privati, i primi; spese per acquisti, per il personale, per ammortamenti, accantonamenti per rischi, contributi ad associazioni, i secondi); proventi (come plusvalenze) od oneri straordinari.

La *relazione di gestione* indica le attività culturali, di informazione e comunicazione sostenute; le spese per le campagne elettorali; i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona (con analitica indicazione del valore dei redditi derivanti da attività finanziarie ed economiche).

La *nota integrativa* espone, tra l'altro, i criteri di valutazione, le variazioni, la composizione, delle voci del rendiconto; i movimenti delle immobilizzazioni; le acquisizioni, alienazioni, rivalutazioni ecc., intervenute nell'esercizio; l'elenco delle partecipazioni (anche per interposta persona) in imprese partecipate, per ciascuna indicando denominazione, sede, capitale, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta e valore attribuito in bilancio; l'ammontare di debiti e crediti di durata residua a cinque anni; gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; il numero dei dipendenti ripartito per categoria.

In fine di anni Novanta, la **legge n. 157 del 1999** rinormò la contribuzione pubblica per le spese per consultazioni elettorali (abrogando al contempo le disposizioni sulla contribuzione volontaria della legge di due anni innanzi, il cd. 'quattro per mille').

Essa ha previsto quattro distinti fondi di contribuzione statale per le spese elettorali, per le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali - nonché una contribuzione ai comitati promotori di

referendum dichiarati ammissibili e raggiungenti il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

Il rimborso è disposto con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera (solo per le elezioni del Senato, sono di quel ramo del Parlamento decreti presidenziali e bilancio di riferimento).

Per determinare l'ammontare complessivo di ciascuno dei quattro fondi ricordati, l'importo unitario base (che quella legge fissava in 4.000 lire) sarebbe stato da moltiplicare per il numero dei cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (non già il numero degli abitanti, com'era per la legge del 1993).

La legge n. 157 del 1999 ha introdotto il principio, tuttora vigente, che i rimborsi elettorali, a valere sui quattro fondi, siano corrisposti con cadenza annuale (entro il 31 luglio), per gli anni di durata della legislatura (articolo 1, comma 6).

In prosieguo di tempo ne sono state invece abrogate la modulazione dell'erogazione (40 per cento della somma nel primo anno di legislatura, 15 per cento per ciascun anno restante, secondo quella legge; innanzi il contributo era erogato in un'unica soluzione).

La previsione che lo scioglimento anticipato interrompesse l'erogazione (salvo che per l'anno ormai avviato, in cui intervenisse la cessazione della legislatura) fu - si avrà modo di ricordare - in seguito abrogata, indi nuovamente ripristinata.

L'espansione della contribuzione pubblica alle spese elettorali dei partiti ha avuto alcuni momenti di snodo, sul piano normativo.

La **legge n. 156 del 2002** (articolo 2, comma 1, lettera *a*)), ancorché diminuisse (da 4.000 lire a 1 euro) l'importo unitario da moltiplicare (per il numero degli elettori della Camera) onde ottenere l'importo di ciascuno dei quattro fondi, stabilì che l'importo dei fondi fosse riferito (non all'intera legislatura bensì) a ciascun anno della legislatura (in tal modo divenendo l'importo unitario da moltiplicare per cinque, e dunque pari a 5 euro).

La **legge n. 51 del 2006** introdusse (nel convertire il decreto-legge 'multi-proroga' n. 273 del 2005) la previsione (articolo 39-*quaterdecies*) che la contribuzione statale si avesse per tutti i cinque anni della legislatura, anche in caso di scioglimento anticipato (laddove la legge del 1999 circoscriveva la contribuzione alla effettuale durata della legislatura).

Quest'ultima disposizione ebbe applicazione sin dalle elezioni politiche 2006, cui è conseguita la legislatura (la XV) interrottasi anticipatamente nel 2008.

Una maggiorazione dei fondi per Camera e Senato, appositamente destinata alle spese per la circoscrizione Estero, fu introdotta dalla legge n. 248 del 2006 (nel convertire il decreto-legge n. 223 del 2006: articolo 39-*bis*), così introducendo l'articolo 1, comma 5-*bis* nel testo *vigente* della legge n. 157 del 1999.

Il referto per le elezioni 2008 steso dal collegio elettorale della Corte dei conti - nel sottolineare l'assenza nella normativa di collegamento tra spesa elettorale *effettivamente sostenuta* e correlativo rimborso - pose in risalto l'andamento espansivo negli anni post-referendum della contribuzione pubblica ai partiti, mediante il seguente prospetto riepilogativo:

Rapporto tra spese riconosciute e contributi erogati nelle tornate elettorali dal 1994 al 2008

<i>valori in euro</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
tornata elettorale	spese riconosciute	contributi statali	differenza B-A	percentuale B/A
POLITICHE 27-28 MARZO 1994	36.264.124,34	46.917.449,32	10.653.324,98	129,38
EUROPEE 12 GIUGNO 1994	15.595.788,66	23.458.724,66	7.862.936,00	150,42
REGIONALI 23 APRILE 1995	7.073.555,52	29.722.776,08	22.649.220,56	420,20
POLITICHE 21 APRILE 1996	19.812.285,84	46.917.449,32	27.105.163,48	236,81
EUROPEE 13 GIUGNO 1999	39.745.844,39	86.520.102,57	46.774.258,18	217,68
REGIONALI 16 APRILE 2000	28.673.945,87	85.884.344,63	57.210.398,76	299,52
POLITICHE 13 MAGGIO 2001	49.659.354,92	476.445.235,88	426.785.880,96	959,43
EUROPEE 12-13 GIUGNO 2004	87.243.219,52	246.625.344,75	159.382.125,23	282,69
REGIONALI 3-4 E 17-18 APRILE 2005	61.933.854,85	208.380.680,00	146.446.825,15	336,46
POLITICHE 9-10 APRILE 2006	122.874.652,73	499.645.745,68	376.771.092,95	406,63
POLITICHE 13 E 14 APRILE 2008	110.127.757,19	503.094.380,09	392.966.623,71	456,83
Totale contributi	579.004.383,83	2.253.612.233,79	1.674.607.849,96	389,22

Una contraria tendenza al contenimento della contribuzione pubblica alle spese elettorali dei partiti si è profilata negli anni più recenti.

La **legge n. 244 del 2007** (legge finanziaria 2008) ridusse infatti di 20 milioni di euro - *a decorrere dal 2008* - l'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione dei rimborsi delle spese elettorali e referendarie (articolo 2, comma 275).

Tale riduzione, che pur interveniva in termini assoluti (20 milioni) e non percentuali, aveva l'effetto di una riduzione di circa il 10 per cento.

Successivamente, il **decreto-legge n. 78 del 2010** (articolo 5, comma 4: sua legge di conversione è la n. 122 del 2010) ha ridotto del 10 per cento (*a decorrere dalla seguente legislatura*) l'importo di 1 euro che, ai sensi della legge del 1999 (come successivamente modificata), dovesse essere moltiplicato per il numero di iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, onde determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura.

Inoltre, esso ha abrogato la disposizione (introdotta nel 2006, novellando la legge n. 157 del 1999, si è ricordato) che consentiva il versamento di tutte le quote annuali anche in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera. Questa abrogazione era disposta con effetto dal seguente rinnovo delle Camere.

Il **decreto-legge n. 98 del 2011** (articolo 6: sua legge di conversione è la n. 111 del 2011) ha ridotto di un ulteriore 10 per cento quell'importo, con effetto dal seguente rinnovo delle Camere.

Ha reso inoltre immediato l'effetto dell'abrogazione della prosecuzione del versamento, in caso di scioglimento anticipato.

Dunque il versamento dei rimborsi tornava ad essere previsto per un numero di anni pari alla durata della legislatura (com'era stato per la legge n. 157 del 1999).

Le riduzioni dei fondi sopra ricordate si cumulano, sì da raggiungere una riduzione complessiva del 30 per cento.

Come per la riduzione decisa nel 2010, anche quella disposta dal decreto-legge n. 98 del 2011 non ha inciso sull'ammontare dei rimborsi destinati ai comitati promotori dei referendum.

A fini di *calmieramento* della contribuzione pubblica ai partiti e di una maggiore *trasparenza* nella gestione - dietro l'urto di alcuni scandali, relativi ad appropriazioni indebite o utilizzazioni inappropriate di fondi di partito, da parte di tesoriери o altri esponenti - è intervenuta nella scorsa XVI legislatura la **legge n. 96 del 2012**.

Essa ha modificato la disciplina sino ad allora vigente per più riguardi, tra i quali vale rammentare i seguenti:

- *riduzione della metà* dell'ammontare complessivo della contribuzione pubblica diretta ai partiti e movimenti politici (dunque riduzione, anche per le rate allora in corso di liquidazione, a *91 milioni*: tale importo è stato individuato perché corrispondente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012, pari a 182.349.705 euro); tale riduzione 'inglobava' (dunque non si aggiungeva a) le tre riduzioni (ciascuna del 10 per cento) susseguitesesi dal 2007, le quali sono state pertanto abrogate;
- statuizione che l'ammontare complessivo *massimo* della contribuzione sia *predeterminato e fisso* (non già variabile);
- previsione che la contribuzione pubblica sia per il *70 per cento* (ossia 63,7 milioni, ripartiti tra quattro fondi - per le elezioni di Senato, Camera, Parlamento europeo, Consigli regionali - ciascuno destinatario dunque di 15,9 milioni di euro) alle *spese* - dunque le spese elettorali come le spese per l'attività ordinaria (venendo meno la limitazione alle sole spese elettorali, disposta dalla legge del 1993 e rivelatasi fittizia nella realtà effettuale della contribuzione);
- *commisurazione della restante parte del contributo pubblico (il 30 per cento ossia 27,3 milioni) all'autofinanziamento* dei partiti (secondo la specifica disciplina posta dall'articolo 2 della legge n. 96, riecheggiante previsione della legge tedesca¹⁰);
- *disincentivo* (nella forma di diminuzione del contributo pubblico, del 5 per cento) alla presentazione di complessi di *candidature*, composti in *marcata prevalenza* (più di due terzi) di *appartenenti al medesimo sesso*;
- *decadenza dalla contribuzione pubblica* nel caso di mancata *adozione di un atto costitutivo e di uno statuto*, in forma pubblica, con l'indicazione dell'organo competente per l'approvazione del rendiconto di esercizio e responsabile per la gestione economico-finanziaria (inoltre lo statuto "deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti": si lambiva così il *tema della democraticità interna dei partiti*);

¹⁰ La legge tedesca sui partiti (*Gesetz über die politischen Parteien – Parteiengesetz*) del 31 gennaio 1994, così come modificata dall'articolo 2 della legge del 22 dicembre 2004, prevede che alle formazioni politiche venga annualmente corrisposto, a carico del bilancio dello Stato (art. 18, comma 3): *a*) un contributo proporzionale ai voti ricevuti (*Wählerstimmen*), pari a 0,85 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il *Bundestag*, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti dei *Länder*; *b*) un contributo calcolato sulla quota dei contributi versati da privati (*Zuwendungsanteil*), pari a 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto delle sovvenzioni che non superano i 3.300 euro), oppure le somme devolute al partito dagli stessi parlamentari. Per accedere ai suddetti contributi è necessario il raggiungimento di determinati risultati elettorali minimi.

- fissazione di un *criterio comune - individuato nel conseguimento di almeno un rappresentante eletto* - a tutti i tipi di elezione (per Camera, Senato, Parlamento europeo, Consiglio regionale), onde accedere alla quota di contribuzione pubblica (si è ricordato, il suo 70 per cento) valente quale rimborso;

- *l'aumento della percentuale dell'importo detraibile* (dal 19 per cento al 24 per cento, per l'anno 2013; al 26 per cento, a decorrere dal 2014) *delle erogazioni liberali* in favore dei partiti e movimenti politici *da parte di persone fisiche* (permanendo la detraibilità del 19 per cento per società di capitali ed enti commerciali); al contempo, per quelle erogazioni, *la diminuzione del limite (massimo e minimo) di contributo detraibile*, che diviene compreso tra 50 e 10.000 euro (non più 103.291 euro); ed *estensione dell'aliquota IVA agevolata* del 4 per cento, all'acquisto di messaggi politici ed elettorali sui siti *web*;

- l'obbligo di sottoporre i *rendiconti* dei partiti al giudizio di società di *revisione* iscritte nell'albo della CONSOB; in sede di rendiconto, l'*obbligo di annotare l'identità dell'erogante per le donazioni di qualsiasi importo* (nuovo comma 10-bis dell'articolo 8 della legge n. 2 del 1997); disposizioni circa la pubblicità della documentazione di bilancio su internet; per il profilo della *trasparenza*, ancora, la *riduzione dell'importo (da 50.000 a 5.000 euro) al di sopra del quale opera l'obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti, nonché la riduzione allo stesso importo, pari a 5.000 euro, dell'ammontare (innanzi pari a 20.000 euro) oltre il quale devono essere registrati i contributi privati ai candidati* (così l'articolo 11 della legge n. 96 in esame);

- perseguimento di un maggior rigore in sede di *controllo sulla rendicontazione*, affidandolo ad una *Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*, di nuova istituzione, composta da cinque magistrati designati dai vertici delle massime magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti), irrogante un articolato ventaglio di sanzioni in caso di inadempimenti;

- *introduzione di limiti massimi delle spese elettorali così dei candidati come dei partiti per le elezioni comunali* (graduando i Comuni, comunque sopra i 15.000 abitanti, in tre fasce: fino a 100.000 abitanti; oltre, fino a 500.000 abitanti; oltre 500.000 abitanti) e *parlamentari europee* (rimaste sino ad allora 'sguarnite', rispetto alla disciplina del limite di spesa elettorale posti rispettivamente per i partiti e per i candidati, dall'articolo 10 e dall'articolo 7 della legge n. 515 del 1993, per le elezioni politiche; dal comma 3 e dal comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 43 del 1995, per le elezioni dei consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario).

IL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO, APPROVATO IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (A.S. n. 1118)

Il 16 ottobre 2013 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un testo, risultante dall'abbinamento di nove disegni di legge d'iniziativa parlamentare, uno d'iniziativa popolare, uno d'iniziativa governativa (quest'ultimo era l'A.C. n. 1154, poi assunto come testo base nella sede referente).

Indi trasmesso alla Presidenza del Senato, è l'A.S. n. 1118.

Esso reca *Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.*

Già il titolo evidenzia le linee direttrici lungo le quali è condotta la rivisitazione della disciplina vigente, sopra sunteggiata.

I destinatari

Vale premettere che le disposizioni del disegno di legge che si vanno ad illustrare non concernono tutti i partiti e movimenti politici in quanto tali.

L'**articolo 19** del disegno di legge *delimita la platea dei soggetti partitici destinatari, ponendo per essi una soglia di rappresentatività, definita come segue (mediante rinvio all'**articolo 10, commi 1 e 2**).*

Partiti sono da intendere (ai fini dell'applicazione delle disposizioni del disegno di legge) le formazioni politiche che abbiano conseguito nella più recente consultazione elettorale - politica, parlamentare europea, regionale - almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.

O che in tale consultazione elettorale abbiano presentato candidati: in almeno tre circoscrizioni o regioni, per Camera o Senato; o per il rinnovo di almeno un consiglio regionale; o in almeno una circoscrizione parlamentare europea.

O che siano partito di riferimento per un Gruppo parlamentare costituito *in ambedue le Camere*, il quale espressamente dichiari tale 'appartenenza'.

Nel caso di formazioni politiche che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato alla consultazione elettorale con una lista comune, il requisito è dato dal conseguimento di almeno un eletto in quella comune lista.

Dunque, *solo le formazioni politiche sopra indicate sono oggetto delle disposizioni del disegno di legge.*

Verso la soppressione della contribuzione pubblica diretta; la contribuzione privata

Le linee direttrici della riforma in esame sono esposte nell'**articolo 1** - da raccordare con l'**articolo 14, commi 1 e 2** - del disegno di legge.

Vi si dispone la *soppressione del "finanziamento pubblico diretto"* ai partiti, quale inteso e realizzato dagli anni Settanta ad oggi, inclusa la riforma del 2012.

Tale soppressione non è immediata. Essa decorre *dal quarto esercizio finanziario*, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente riforma.

Prima di tale cessazione, è prevista (dall'**articolo 14, comma 1**) una *progressiva riduzione* della contribuzione pubblica diretta.

Essa è mantenuta ferma nella sua interezza (secondo la quantificazione resa dalla legge n. 96 del 2012), per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente riforma.

Per i tre esercizi finanziari successivi, si dispone una decurtazione, rispettivamente del 25 per cento, del 50 per cento, del 75 per cento.

Al quarto esercizio finanziario successivo, si è detto, la decurtazione diviene del 100 per cento: è dunque integrale soppressione.

Connessa alla data di entrata in vigore della legge è pertanto la decorrenza della progressione or ricordata.

In luogo della contribuzione pubblica diretta, si prefigura che il *finanziamento dei partiti* sia *per opera dei privati*, nella *duplice forma* di contribuzione privata *diretta* - ossia erogazioni liberali, agevolate mediante il beneficio fiscale della detraibilità - ovvero *indiretta* - consistente nella destinazione al partito, da parte delle sole persone fisiche, di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito.

Democrazia interna

Terzo elemento connotante l'impianto del disegno di legge - oltre alla soppressione (graduale) del finanziamento pubblico diretto e all'agevolazione della contribuzione privata - è l'intento di condizionare tale agevolazione al *rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità*, interne ai partiti e movimenti politici.

Invero, già la legge n. 96 del 2012 (all'articolo 5) aveva prescritto, onde accedere a rimborsi elettorali e contributi, l'obbligo del partito di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, quest'ultimo conformantesi "a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti".

E tuttavia, quella legge non andò oltre tale previsione, *incidenter* formulata, dedicando assai più numerose disposizioni ai profili della rendicontazione e della gestione economico-finanziaria.

Invece il disegno di legge in esame reca previsioni - oltre che sulla trasparenza gestionale - sulla organizzazione interna e la sua democraticità.

Pur nella forma 'attenuata' di una prescrittività sol connessa all'accesso ai benefici fiscali sopra ricordati - talché la formazione politica che non intenda accedervi, rimane franca da condizionamenti (beninteso, fermo il divieto di cui alla XII disposizione finale della Costituzione, come fermi i limiti alla libertà di associazione posti dall'articolo 18, secondo comma della Costituzione) - il disegno di legge mira a costituire una "prima applicazione" (si legge nella relazione al disegno d'iniziativa governativa) dell'articolo 49 della Costituzione, circa il metodo democratico *nei* partiti.

Così l'**articolo 2** prevede che quel "metodo democratico" (è, come noto, l'espressione impiegata in Costituzione) sia assicurato "anche" - esso recita - attraverso l'osservanza delle sue proprie disposizioni.

E il medesimo articolo 2 reca altresì una definizione dei partiti, quali "libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale".

E', palesemente, parafrasi dell'articolo 49 della Costituzione.

Siffatta *definizione*, resa dal disegno di legge, pare *meramente ricognitiva*, rispetto allo stato normativo esistente.

In assenza di diversa ulteriore previsione, i partiti (tutti i partiti, inclusi quelli che *ex* articolo 3 intendano fruire dei benefici previsti dal disegno di legge) permangono associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica.

Si applicano loro - è da ritenersi - gli articoli da 36 a 42 del codice civile, appunto riferiti alle associazioni non riconosciute. Non si applica loro l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000)¹¹.

¹¹ Il d.P.R. n. 361 del 2000 è il regolamento recante "norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto". Esso prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconoscimento, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda di riconoscimento (cui è allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto), sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita

Quanto alla registrazione che il disegno di legge prevede e disciplina (al suo articolo 4, v. *infra*), essa è condizione per accedere ai benefici sopra ricordati; non ha di contro espressi effetti civilistici.

Lo statuto

Lo strumento attraverso cui si intende far valere la democraticità interna è lo *statuto del partito*, sottoposto, si avrà modo di riferire, a vaglio di conformità reso da un'istanza terza, ai fini (esclusivamente) dell'accesso dei contributori privati del partito ai benefici fiscali sopra ricordati.

A disciplinare lo statuto è l'**articolo 3**, il quale prescrive la forma dell'atto pubblico e l'allegazione del simbolo, anche in forma grafica. *L'articolo tace circa l'atto costitutivo.*

Simbolo e denominazione costituiscono "elemento essenziale" di riconoscimento del partito politico.

Non è ribadita la prescrizione circa la non confondibilità del simbolo, dettata dall'articolo 14 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361 del 1957), il quale proibisce la presentazione di simboli confondibili con quelli usati da altri partiti, definendo in dettaglio gli elementi di confondibilità da considerare ai fini del divieto.

Tali previsioni, in assenza di diversa formulazione del disegno di legge, dunque varrebbero per la partecipazione alla competizione elettorale, non già per la registrazione onde accedere ai benefici fiscali.

Più in generale, il disegno di legge si astiene dal porre norme in materia di segni distintivi dei partiti politici.

Ancora l'articolo 3 - prima di procedere ad una enumerazione dei requisiti contenutistici dello statuto - prescrive, da parte di esso, "l'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto".

la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia sia stabilita la sede dell'ente. Le condizioni del riconoscimento sono: che risultino soddisfatte le norme legislative e regolamentari per la costituzione dell'ente; che lo scopo della persona giuridica sia possibile e lecito; che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo (la consistenza del patrimonio deve essere da idonea documentazione allegata). Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all'iscrizione nel registro. Nel registro devono essere altresì iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (nonché il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di coloro ai quali sia attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione sia prevista da norme di legge o regolamento). Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei 120 giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se nell'ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Ricorrono, in tale formulazione, espressioni pregnanti sul piano gius-filosofico, tuttavia di non agevole determinazione tecnico-normativa, tanto più se calibrate con riferimento alla dimensione endo-associativa. Così è, ad esempio, per l'espressione "Stato di diritto", al centro di una quasi bisecolare riflessione di dottrina (ove non è mancato chi, come Hans Kelsen, la ritenesse pleonastica, o come Massimo Saverio Giannini, mero enunciato descrittivo), la quale rinvia a principi quali libertà, autonomia, eguaglianza formale individuali, certezza e prevedibilità del diritto, separazione dei poteri, tutela giurisdizionale, che, se oggetto di una puntuale e normativa determinazione, parrebbero rendere ridondante una complessiva nozione, riferibile allo Stato, non già ad associazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge indi procede all'enumerazione di quel che lo statuto deve indicare e disciplinare: numero, composizione, attribuzioni, durata degli organi (deliberativi, esecutivi, di controllo) e modalità di elezione; rappresentanza legale; cadenza delle assemblee congressuali; procedure deliberative; diritti e doveri degli iscritti, modalità di partecipazione, organi di garanzia; presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; promozione della parità di genere; criteri di attribuzione di risorse ad articolazioni territoriali, così come procedure relative alla chiusura o scioglimento di esse; misure disciplinari verso gli iscritti e relativi procedimenti, con garanzia di difesa e contraddittorio; modalità di selezione delle candidature per tutte le competizioni elettorali; procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione; indicazione dell'organo titolare dell'approvazione del rendiconto di esercizio nonché del responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e dei criteri della gestione.

Quanto sopra indicato costituisce il *contenuto necessario* dello statuto (ai fini dell'accesso ai benefici fiscali).

Contenuto *eventuale* è la previsione di clausole di composizione extra-giudiziale delle controversie interne, mediante probiviri, e di procedure conciliative e arbitrali.

Invero, anche in caso di espressa previsione da parte dello statuto di un profilo quale la risoluzione per via interna di controversie dentro il partito, parrebbe rimaner ferma la possibilità di adire il giudice comune, là dove siano in gioco situazioni soggettive presidiate da tale tutela.

Peraltro a chiusura dell'articolo 3 è posta una clausola di rinvio alle norme vigenti (non maggiormente specificate), "per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto".

Nella sua formulazione, questo articolo riecheggia, con alcune limitate varianti, quanto definito in un testo unificato in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, predisposto nella scorsa XVI

legislatura dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (cfr. sua seduta del 9 maggio 2012), colà discusso insieme con la riforma del finanziamento dei partiti e, a differenza di questa (divenuta la legge n. 96 del 212), non giunto ad approvazione, anche per la cessazione della legislatura.

Quanto alla *pubblicità dello statuto* (e delle sue modificazioni), è prescritta dall'**articolo 4, comma 5**, quale pubblicazione *in Gazzetta Ufficiale* (entro un mese dalla iscrizione nel registro dei partiti, su cui v. immediatamente *infra*, o dall'approvazione delle modifiche statutarie), nonché dall'**articolo 5, comma 2**, quale pubblicazione sia *nel sito internet del partito* sia in apposita sezione del *portale internet ufficiale del Parlamento italiano* (www.parlamento.it).

L'iscrizione nel "registro nazionale dei partiti riconosciuti"

La determinazione di requisiti di democraticità interna, cui lo statuto debba ottemperare, trova il suo momento di controllo e pubblicità nella *iscrizione in un "registro nazionale dei partiti riconosciuti" ai sensi del disegno di legge*.

Ne tratta l'**articolo 4**.

La registrazione dei partiti ha effetto esclusivamente ai fini dei benefici fiscali sopra ricordati.

Per registrazione, deve intendersi la iscrizione e la permanenza nel registro (esplicita il comma 7).

L'individuazione del *soggetto che proceda all'iscrizione* - snodo suscettibile di diverse teoriche opzioni, come emerso nel dibattito parlamentare: organo del Parlamento; amministrazione dell'interno; Corte costituzionale; Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione; ecc. - è posta dal disegno di legge (riprendendo quanto emerso nel dibattito presso la Camera dei deputati la scorsa legislatura) nella *Commissione istituita dalla legge n. 96 del 2012*.

Si tratta della *Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*, composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno dal Presidente del Consiglio di Stato, tre dal Presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali (con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata). La Commissione (che ha sede presso la Camera dei deputati) è nominata, sulla base delle designazioni così effettuate, con

atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

La legge n. 96 del 2012, istitutiva di siffatta Commissione, le ha attribuito un controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati (anche verificando la rispondenza delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse).

Il disegno di legge aggiunge a tali attribuzioni - che permangono vigenti, così come immutata è la composizione della Commissione - la verifica della conformità dello statuto del partito alle disposizioni dell'articolo 3.

L'ampliamento delle competenze della Commissione alla materia statutaria è suggellato dal mutamento di sua denominazione, in *Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*.

Dunque - ai sensi del ricordato articolo 4 del disegno di legge - i partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti, trasmettono copia autentica del proprio statuto (sottoscritta dal legale rappresentante) al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Questi inoltrano tale documento alla Commissione, la quale tiene il registro nazionale dei partiti riconosciuti (riconoscimento ai sensi del disegno di legge).

Previa verifica della conformità ai requisiti contenutistici prescritti, la Commissione iscrive il partito nel registro.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dello statuto, la Commissione richiede al partito - assicurando il contraddittorio - di apportarvi, entro un termine da essa stessa fissato, le conseguenti modifiche (il disegno di legge non si sofferma maggiormente su tale ulteriore fase).

Ogni modifica statutaria segue il medesimo procedimento.

Del registro dei partiti è prevista la pubblicità, sul portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano (con distinzione in due sezioni, l'una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell'imposta sul reddito dei contribuenti che abbiano optato per tale destinazione).

La registrazione del partito è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso ai benefici fiscali.

*Si richiede infatti, altresì, l'aver partecipato ad una competizione elettorale, e con certi risultati in termini di rappresentanza, secondo la disciplina dettata dagli articoli 10 (commi 1 e 2) e 19 del disegno di legge (v. *supra*, alla voce: Destinatari).*

L'ottemperanza a quest'ultimo requisito elettorale-rappresentativo, oltre ai requisiti di trasparenza, rendicontazione e gestione, parità di genere nell'accesso alle cariche elettive (in breve, le disposizioni recate dagli articoli da 5 a 10 del disegno di legge) abilita i partiti *già costituiti* a fruire dei benefici, nel lasso temporale antecedente la registrazione.

Ai fini di questa, è infatti posto (dall'articolo 4, comma 6) il termine di un anno dall'entrata in vigore di questa nuova legge, per la trasmissione da parte dei partiti della copia autentica dello statuto alla Presidenza delle Camere, ossia l'adempimento che avvia il procedimento di registrazione.

Su alcuni obblighi di pubblicità (ed in materia di rendicontazione)

Si è già ricordato come l'articolo 4 rechi alcune disposizioni in materia di pubblicità, così del registro nazionale dei partiti riconosciuti (su una sezione del portale internet del Parlamento italiano) come dello statuto dei partiti e sue modificazioni (in Gazzetta Ufficiale).

Altre disposizioni in materia di *pubblicità* reca l'**articolo 5** - circa assetto statutario, organi associativi, funzionamento interno, bilanci del partito (**comma 1**).

Siffatte previsioni valgono (per quanto concerne *statuto e bilanci*) *anche per le fondazioni e associazioni riconducibili a partiti*.

Tali esse sono intese (dal **comma 4**) qualora presentino organi direttivi composti in tutto o in parte da deliberazioni di partiti; o eroghino ai partiti somme a titolo di liberalità; o contribuiscano al finanziamento di loro iniziative o servizi a titolo gratuito, in misura superiore ai parametri stabiliti (ossia il 10 per cento dei propri proventi di esercizio).

Per le fondazioni e associazioni del primo raggruppamento (relativo dunque alla composizione degli organi direttivi), vale ricordare come l'**articolo 6** ponga l'obbligo al partito di allegarne i bilanci al proprio.

Orbene, l'articolo 5 prescrive (**comma 2**) ai *partiti* (non occorre ripetere: i partiti destinatari delle disposizioni del disegno di legge, come determinati *supra*) di *rendere accessibili su un proprio sito internet lo statuto* (che abbia superato il vaglio di conformità ai requisiti contenutistici, condotto dalla Commissione di garanzia sopra ricordata)

nonché il *rendiconto di esercizio* (corredato da: relazione sulla gestione; nota integrativa; relazione del revisore o della società di revisione; verbale di approvazione). E' posto il termine del 15 luglio annuale, per l'adempimento.

I medesimi documenti sono pubblicati dal portale internet ufficiale del Parlamento italiano.

L'articolo 5, comma 2 del disegno di legge inoltre prevede una relazione *del revisore o della società di revisione*.

Invece la legge n. 96 prescriveva - e tuttora prescrive, giacché è disposizione (suo articolo 9, comma 1) mantenuta vigente dal disegno di legge - la relazione di una società di revisione, per i partiti conseguenti almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero almeno un eletto nella consultazione elettorale politica, regionale o parlamentare europea, o comunque per i partiti partecipanti in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune.

Peraltro, su tale intersecazione di norme incide l'**articolo 7, comma 1** del disegno di legge, secondo cui l'articolo 9, comma 1 (*che tuttavia non viene novellato*) della legge n. 96 (e dunque l'obbligo di avvalersi di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob) si applica solo ai partiti che conseguano *un eletto* nella consultazione elettorale politica, regionale o parlamentare europea (e questo, anche se partecipanti in forma aggregata con una lista comune).

Ancora - prosegue l'**articolo 5** - il portale internet del Parlamento italiano pubblica i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari nazionali ed europei (**comma 2**).

Inoltre, sia il sito internet del partito sia il sito internet della Camera dei deputati (*laddove ogni altro riferimento alla pubblicità di atti e documenti è, nel disegno di legge, al portale internet del Parlamento italiano*) pubblicano l'*elenco dei soggetti erogatori, e l'importo, in caso di contributi al partito (iscritto nel registro) di importo compreso tra 5.000 e 100.000 euro*, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante, *tracciabili* quanto ad ammontare ed autore.

L'articolo 5, **comma 3** esenta i contributi ora detti dall'obbligo di dichiarazione congiunta (di ricevente ed erogatore), previsto dalla legge n. 659 del 1981 per i contributi sopra i 5.000 euro (*che tuttavia non viene novellato*).

In luogo della dichiarazione congiunta, si prevede che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari trasmettano alla Presidenza

della Camera, entro tre mesi dalla percezione, l'elenco degli erogatori con la relativa documentazione contabile.

In caso di inadempimento - o di dichiarazioni mendaci - si applica la sanzione della multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (già previste per le violazioni in materia di dichiarazione congiunta, dall'articolo 4, comma 6 della citata legge n. 659 del 1981).

Così come ripresa dalla legge n. 441 del 1982 (suo articolo 8, comma 2) è la previsione che tutti i cittadini (scompare il riferimento ai soli cittadini elettori della Camera dei deputati) possano accedere a siffatta documentazione, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza (non già il Presidente) della Camera dei deputati.

Infine l'articolo 5 del disegno di legge demanda a regolamento del ministro dell'economia (entro due mesi) l'individuazione delle modalità per assicurare la tracciabilità ed identificazione dei contribuenti.

Articolazioni territoriali

Tra gli intenti del disegno di legge, pare figurare altresì una considerazione delle eventuali *articolazioni territoriali* della struttura partitica.

Già esso pone, allo statuto del partito ai fini della registrazione, l'obbligo di indicare i criteri con cui sono assicurate loro le risorse (**articolo 3, comma 2, lettera h**)).

L'**articolo 7, comma 2** pone (*secondo un dettato invero suscettibile di approfondimento, sul piano testuale*) alle articolazioni territoriali *di livello regionale* - se dotate di "autonomia amministrativa, finanziaria e contabile" - l'obbligo di avvalersi esse stesse di una società di revisione o di un revisore contabile.

Questo, qualora l'articolazione territoriale sia destinataria di proventi complessivamente pari o superiori a 150.000 euro.

L'**articolo 6** per suo conto prevede che il bilancio del partito debba recare allegato anche i *bilanci delle sedi regionali*.

Il controllo esercitato dalla Commissione di garanzia

Gli obblighi di trasparenza posti dal disegno di legge sono presidiati dal *controllo della Commissione di garanzia*, ai sensi dell'**articolo 8**.

Le sue disposizioni - specifica il **comma 12** - si applicano già con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il procedimento permane quello disegnato dalla legge n. 96 del 2012.

Ossia:

1) *entro il 15 giugno di ciascun anno*, i partiti e i movimenti politici (il loro tesoriere o rappresentante legale) *depositano* presso la Commissione (quindi logisticamente presso la Camera dei deputati, dove la Commissione ha sede) i propri bilanci, unitamente agli altri documenti previsti (relazione e nota integrativa) e alla certificazione della società di revisione (o revisore) (invero *per gli adempimenti di pubblicità su internet, il disegno di legge prevede termine diverso dal 15 giugno, ossia il 15 luglio, ai sensi del suo articolo 5, comma 2*);

2) la Commissione effettua il *controllo*, "*anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse*" (così l'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge n. 96: previsione innovativa rispetto alla normativa previgente, la quale invece prevedeva un controllo meramente formale da parte dei revisori dei conti nominati dai Presidenti delle Camere, che provvedevano al controllo di conformità alla legge e al riscontro della regolarità della redazione del bilancio. In virtù di tale nuova previsione del 2012, la Commissione parrebbe abilitata al controllo se le spese siano state effettivamente sostenute e se vi sia congruità tra le indicazioni contabili e la documentazione prodotta);

3) se la Commissione individua eventuali *irregolarità o inottemperanze*, *invita* il partito *entro il 15 febbraio dell'anno successivo* a quello di presentazione del rendiconto, a *sanarle, entro il 31 marzo*;

4) *entro il 30 aprile*, la Commissione trasmette una *relazione sull'esito del controllo* ai Presidenti di Camera e Senato, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*;

5) *entro il 15 luglio*, la Commissione trasmette ai Presidenti delle Camere gli *elenchi dei partiti ottemperanti ed inottemperanti* agli obblighi di rendicontazione;

6) *entro il medesimo 15 luglio*, la Commissione muove *contestazione* ai partiti circa le inadempienze che abbia ravvisato.

A tale scansione procedimentale - dettata dalla legge n. 96 del 2012 - si salda la previsione dell'articolo 8, **comma 2** del disegno di legge, che definisce l'ulteriore passaggio e termine:

7) *entro il 31 ottobre*, il partito sana l'inottemperanza - *pena la cancellazione del partito dalla (sola) sezione del registro nazionale dei partiti dedicata al ricevimento del 'due per mille'*.

Pertanto l'inottemperanza *non* incide sulla iscrizione nella sezione del registro nazionale dei partiti invece dedicata al ricevimento della contribuzione privata fiscalmente agevolata.

La cancellazione ai fini del 'due per mille' ha effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione.

Pare esservi dunque un *décalage* temporale, talché l'inottemperanza ravvisata con riferimento all'esercizio finanziario 2014 (per riportare un ipotetico esempio) ha effetto sul periodo d'imposta 2016.

Segue: le sanzioni

Segue, ancor all'**articolo 8** del disegno di legge, nei **commi da 2 a 7**, l'enumerazione delle *sanzioni* irrogabili dalla Commissione.

E' riprodotta la scansione stabilita dalla legge n. 96 del 2012, tuttavia trapiantandola nel diverso ordito normativo qui allestito, in assenza di finanziamento pubblico diretto.

Ad eccezione della sanzione indicata alla lettera *a*) nell'elenco esplicativo che segue, *le altre sanzioni possono cumularsi - ma senza superare la soglia dei due terzi della quota complessiva sul 'due per mille' spettante al partito nell'anno di riferimento* (prevede il **comma 6**).

Ebbene, le sanzioni - amministrative pecuniarie - previste sono:

a) per *inottemperanza* all'obbligo di presentazione del rendiconto e relativi documenti (verbale di approvazione da parte del competente organo interno; certificazione del soggetto revisore, eventualmente delle articolazioni territoriali su base regionale): *decurtazione dell'intera quota del 'due per mille'*. Essa consegue alla cancellazione del partito dalla relativa sezione del registro nazionale (**comma 2**). *Non vi è previsione per il caso il partito si risolva ad ottemperare in tempo successivo alla cancellazione.* Qualora siffatta inottemperanza si produca, vale ricordare come si determini altresì una ulteriore sanzione - questa, per il tesoriere (o rappresentante del partito svolgente analoga funzione) - in termini di perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti, per gli esercizi dei cinque anni successivi. Così il **comma 11** (che limita a tale fattispecie la perdita di legittimazione, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 96, in termini più severi in quanto applicabile al tesoriere o rappresentante del partito incorso anche in irregolarità nella redazione del rendiconto di esercizio, se sanzionate in misura pari ad almeno un terzo del contributo annuale complessivo spettante al partito).

b) per redazione del bilancio *in difformità* da quanto indicato dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997 (circa la tenuta del libro giornale e del libro degli

inventari; la conservazione per almeno cinque anni di tutta la documentazione di rilevanza amministrativa e contabile; di indicazione e valutazione delle attività e passività; di rendicontazione nel rispetto delle norme di ordinata contabilità; di annotazione dell'identità di qualsiasi donatore) o per mancata pubblicazione nel sito *internet* del partito: *decurtazione di un terzo della complessiva quota annuale del 'due per mille' spettante (comma 3).*

c) omissione di dati nel rendiconto di esercizio ovvero difformità di dati rispetto alle scritture e alla documentazione contabili: decurtazione dell'importo non dichiarato o difforme dal vero, sino al limite di un terzo, dalla complessiva quota annuale del 'due per mille' spettante (comma 4, primo periodo).

d) difformità di voci del rendiconto rispetto all'allegato A della legge n. 2 del 1997, il quale reca il modello di redazione del rendiconto di esercizio: decurtazione fino a un ventesimo della complessiva quota annuale del 'due per mille' spettante (comma 4, secondo periodo).

e) omissione o indicazione non corretta o non veritiera delle informazioni rese dalla relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione (è l'allegato B della legge n. 2 del 1997) o della nota integrativa (circa la valutazione e composizione delle voci del rendiconto; la partecipazione in imprese; su crediti e debiti, ratei e risconti, oneri finanziari, impegni non risultanti dalla stato patrimoniale proventi e oneri straordinari, numero di dipendenti per categoria: è l'allegato C della legge n. 2 del 1997): decurtazione fino a un ventesimo delle somme a valere sul 'due per mille', nel limite di un terzo di tale importo.

La legge n. 96 del 2013 prevedeva una ulteriore sanzione - pari a un *ventesimo del contributo complessivo annuale* - per il partito che non avesse destinato "almeno il 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica". Tale disposizione è ora soppressa dal disegno di legge, in quanto sostituita dalle previsioni recate dal suo articolo 9 (v. *infra*).

La Commissione 'gradua' le sanzioni motivatamente, secondo la gravità delle irregolarità ravvisate (**comma 6**).

Le sanzioni sono *notificate* al partito (com'era già nell'articolo 9, comma 17 della legge n. 96). Sono inoltre comunicate al ministero dell'economia, affinché apporti la corrispettiva riduzione della quota complessiva spettante al partito sul 'due per mille'. Così il **comma 10**, il quale inoltre prevede che la riduzione incida *per il periodo di imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione*

(secondo previsione della quale *parrebbe da valutare la congruità rispetto al décalage temporale del procedimento disegnato dall'articolo in esame*).

Non è ripresa la disposizione della legge n. 96 (articolo 9, comma 16, che figura tra le disposizioni di contro abrogate dal disegno di legge) secondo cui le sanzioni valgono per il singolo partito inadempiente, in caso di lista congiunta.

*Qualora il partito già abbia ricevuto tutti i contributi spettanti come 'due per mille' e non abbia diritto a percepirne di nuovi, la Commissione gli applica direttamente la sanzione amministrativa - fino ai due terzi dell'ultima annualità di contribuzione ricevuta in quota 'due per mille'. Così il **comma 7**.*

Esso mira a non esentare dalla sanzione un partito già percettore di contributi che non si presenti (ad esempio perché discioltosi) alle elezioni - posto che 'presupposto' delle sanzioni è la partecipazione alla competizione elettorale (nonché il conseguimento di un eletto in una delle tre elezioni, tra politiche e parlamentare europea).

Il **comma 8** prevede l'applicazione, ai fini sanzionatori, delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge n. 689 del 1981, in particolare nel suo capo I ("Sanzioni amministrative").

Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta o rateizzato (di cui agli articoli 16 e 26 della legge del 1981).

L'obbligo di rendicontazione e sottoposizione al controllo della Commissione è previsto non solamente per i partiti che fruiscono delle agevolazioni fiscali definite dal disegno di legge (detrazioni fiscali delle erogazioni liberali ricevute e 'due per mille') ma *anche per quelli che ne abbiano fruito nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi* e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.

Siffatta disposizione - recata dal **comma 9** - ribadisce quanto previsto dalla legge n. 96 del 2012 (suo articolo 9, comma 21, volto alla trasparenza dei bilanci dei 'partiti fantasma', ossia di quei partiti che avessero ricevuto in passato i contributi elettorali e che poi, pur continuando ad amministrare i proventi di tali contributi, non si presentassero più alle elezioni, talché sarebbero stati sottratti all'obbligo di presentazione del rendiconto secondo la previgente disciplina, che connetteva l'obbligo all'erogazione, e quindi cessata questa, sarebbe venuto meno anche l'obbligo di presentazione del bilancio).

Parità di accesso alle cariche elettive

Specifiche previsioni materia di *parità di accesso alle cariche elettive* pone l'**articolo 9**.

Esso appronta un meccanismo 'sanzionatorio', per i partiti che non perseguano la parità; e di contro 'premiale', per i partiti adempienti.

La 'sanzione' è di duplice ordine, a seconda che la parità di accesso difetti in termini di candidature nelle liste ovvero in iniziative promozionali della partecipazione politica femminile.

Così, se in "ciascuna" elezione (per Camera dei deputati, Senato, Parlamento europeo) la rappresentanza di un genere sia *nel numero complessivo delle candidature* inferiore al 40 per cento, le quote del 'due per mille' spettanti al partito sono ridotte.

La riduzione (comunque fino ad un massimo del 10 per cento della quota complessiva di 'due per mille' spettante) è in misura percentuale: è pari allo 0,50 moltiplicato ogni punto di scostamento dalla soglia di candidature del 40 per cento (così, ad esempio, se un partito candidasse il 32 per cento di un genere, perderebbe il 4 per cento della propria quota di 'due per mille') (*non si prevede circa gli arrotondamenti né su quali e quanti periodi di imposta siano incisi dalla riduzione*).

Se invece i partiti non destinino risorse (nella misura di almeno il 10 per cento della quota di due per mille loro spettante) ad "iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne nella politica", essi perdono la ventesima parte della loro quota complessiva di 'due per mille'. *Tale riduzione è definita alla stregua di sanzione amministrativa pecuniaria* (dall'articolo 9, comma 2; medesima dicitura recava la legge n. 96 del 2012, all'articolo 9, comma 13).

Le risorse acquisite mediante le disposizioni sopra ricordate, affluiscono ad un fondo (dall'anno 2014) e sono ripartite - quale meccanismo premiale - ai partiti per i quali la percentuale di *eletti* (al netto delle opzioni) del genere meno rappresentato sia pari o superiore al 40 per cento.

La ripartizione è proporzionale al numero di voti ottenuti dai partiti "nell'elezione di riferimento".

La promozione della partecipazione attiva delle donne alla politica apparve con la legge n. 157 del 1999 (suo articolo 3), quale finalizzazione di una quota del finanziamento pubblico ai partiti.

Vi si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare almeno un importo pari al 5 per cento del totale dei rimborsi elettorali ricevuti, ad iniziative connesse a quella finalità di promozione (nonché di dare notizia dell'effettivo adempimento di tale obbligo, attraverso l'iscrizione della quota in una apposita voce nell'ambito del rendiconto annuale).

La legge n. 96 del 2012 indi introdusse la corrispettiva sanzione amministrativa pecuniaria, pari a un ventesimo dell'importo complessivamente spettante per l'anno in corso.

Disposizioni volte alla promozione dell'accesso delle donne alle cariche elettive attraverso una disciplina della formazione delle liste dei candidati apparvero nell'ordinamento nel 1993.

Esse furono introdotte con la riforma del sistema di *elezione del sindaco e del presidente della provincia* (legge 25 marzo 1993, n. 81, articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e articolo 7, comma 1, ultimo periodo). Si prevede che nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato nelle liste dei candidati in misura superiore ai due terzi.

Seguirono la medesima ispirazione anche leggi di alcune Regioni ad autonomia speciale (ossia di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta) circa le elezioni comunali.

Una disposizione analoga, relativa all'*elezione dei consigli regionali a statuto ordinario*, fu indi posta nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (articolo 1, comma 6).

Norme ispirate alla stessa finalità furono previste anche per le *elezioni politiche* (per la Camera dei deputati, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277: articolo 1, comma 1, lettera *e*); per il Senato, dalla legge 4 agosto 1993, n. 276: articolo 1, comma 1).

La riforma elettorale del 1993 dismetteva il sistema proporzionale, a favore di un sistema misto, in cui il 75 per cento dei seggi fosse attribuito in collegi uninominali, il restante 25 per cento su base proporzionale.

Ebbene, furono introdotte disposizioni di genere sulla parte proporzionale del sistema di elezione della Camera dei deputati. Si prevede che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale recanti più di un candidato, dovessero essere formate da uomini e donne in ordine alternato.

E successivamente, attraverso una modifica del regolamento di attuazione della legge elettorale, fu introdotta una norma di chiusura volta a rendere cogente l'alternanza. All'ufficio elettorale centrale circoscrizionale fu affidato il compito di verificare che le liste recanti più di un nome fossero formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato e, in caso contrario, in un primo momento, di invitare i delegati di lista a ripristinare l'alternanza e quindi in caso di inottemperanza, di procedere d'ufficio alla modifica delle liste.

Al Senato non fu introdotta una disposizione analoga, poiché il suo sistema elettorale veniva a prevedere solo candidature uninominali (con l'assegnazione del 25 per cento dei seggi in ragione proporzionale, effettuata nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati nei collegi uninominali). Per il Senato vi era solamente la scheda per l'uninomiale, e i seggi proporzionali erano assegnati ai candidati non eletti all'uninomiale che avessero ottenuto più voti.

Tuttavia, anche la legge elettorale per il Senato conteneva una norma volta a promuovere la presenza delle donne. Era sancito il principio che il sistema di elezione debba favorire "l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini" (articolo 2).

Tale disposizione è tuttora vigente.

L'insieme di previsioni così predisposte si imbatterono nel giudizio della Corte costituzionale, la quale ne dichiarò - con la *sentenza n. 422 del 1995* - l'illegittimità costituzionale (ad eccezione della disposizione della legge elettorale del

Senato, da ultimo richiamata, per il suo carattere, secondo la Corte, essenzialmente programmatico).

La Corte si pronunciò in tal modo sulle citate leggi per le elezioni politiche, regionali ed amministrative, là dove stabilivano una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati.

Quella sentenza della Corte costituzionale travolse la normativa che era stata introdotta nel 1993-1995 per ampliare la presenza delle donne negli organismi rappresentativi elettivi.

Si aprì allora una fase di dibattito e di revisione costituzionale, la quale ebbe una sua anticipazione con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (cui si deve l'attuale formulazione dell'articolo 117, settimo comma della Costituzione) e culminò nella XIV legislatura con la legge costituzionale n. 1 del 2003, modificativa dell'articolo 51 della Costituzione.

Il primo comma di quell'articolo ("Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge") fu così integrato con il periodo: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

In seguito, la legge n. 90 del 2004, disciplinante l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, introdusse misure temporanee (applicate nelle elezioni europee del 2004 e del 2009) di promozione della partecipazione delle donne alla partecipazione politica, mediante la previsione di una quota di genere nella lista, pari nella sua misura massima a due terzi dei candidati della lista (secondo un computo effettuato a livello nazionale, sull'insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni).

La legge pose così - con esclusivo riferimento alle elezioni europee e limitatamente alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive all'entrata in vigore della legge - il principio dell'inammissibilità delle liste elettorali nelle quali non fossero presenti candidati di entrambi i sessi, stabilendo che, nelle liste presentate, nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati nella lista (con una riduzione del rimborso elettorale dello Stato, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati che fossero in più rispetto a quello massimo consentito; e con distribuzione della somma che derivasse dalla riduzione, quale 'premio' ai partiti che avessero avuta proclamata eletta una quota superiore a un terzo di candidati di entrambi i sessi).

Nella scorsa XVI legislatura, infine, è intervenuta la legge n. 215 del 2012, intesa a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.

Tra le sue disposizioni, spicca la previsione - *per i Comuni sopra i 5.000 abitanti* - di un duplice strumento:

- a) quota di lista;
- b) preferenza di genere.

La *quota di lista* importa che *nessuno dei due generi* possa figurare nelle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, *in misura superiore ai due terzi* dei candidati (è previsto un arrotondamento all'unità superiore, per il genere meno rappresentato, in caso di cifra decimale anche inferiore a 0,5).

La *preferenza di genere* importa che l'elettore possa esprimere *due preferenze*

(anziché una, com'è secondo la normativa vigente). Qualora esprima due preferenze, esse devono andare una ad un candidato uomo, una ad un candidato donna - pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quale 'sanzione' in caso invece di inottemperanza rispetto alla quota di lista, è previsto che la commissione elettorale tenuta alla verifica di liste e candidature cancelli, dalla lista, i nominativi dei candidati (procedendo dall'ultimo della lista) 'eccedenti' la quota massima dei due terzi per il genere di appartenenza (la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima).

DONNE ELETTE IN PARLAMENTO

	CAMERA DEI DEPUTATI	SENATO DELLA REPUBBLICA
XII legislatura	43 (quota maggioritaria) + 52 (quota proporzionale)	29
XIII legislatura	42 (maggioritario) + 28	26
XIV legislatura	71	25
XV legislatura	109	44
XVI legislatura	136	59
XVII legislatura	198	92

Dal 2001 (XIV legislatura), è componente del Senato una Senatrice a vita (non computata nella tabella qui sopra).

Figura nel computo dell'attuale XVII legislatura una deputata tuttavia dimessasi, alla quale è subentrato un deputato.

Accesso alla contribuzione privata

Esaurita la ricognizione delle disposizioni relative a democrazia interna, trasparenza e controlli nonché in tema di parità - alle quali è consacrato il Capo II del disegno di legge - rimane da esporre *la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta*, da parte dei privati (oggetto del Capo III).

Preliminare è la determinazione dei *criteri per l'accesso dei partiti a tali due forme di contribuzione - a ciascuna delle quali corrisponde distinta sezione del registro nazionale dei partiti* (come prevede, si è ricordato, l'articolo 4, comma 8).

Se ne cura l'**articolo 10**, il quale *differenzia i requisiti di accesso, a seconda del tipo di contribuzione (comma 1)*.

Per accedere al *finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale*, si richiede che i partiti abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno *un candidato eletto*, in una delle seguenti elezioni: Camera; Senato; Parlamento europeo; Consigli regionali (e delle Province autonome, beninteso).

In mancanza di eletti, è richiesto aver presentato *candidati* in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o "in un consiglio regionale o delle province autonome" o in una circoscrizione per le europee (**lettera a**)).

Per accedere alla *ripartizione del 'due per mille'*, si richiede che i partiti abbiano almeno *un candidato eletto* alle elezioni politiche od europee (**lettera b**)).

Per quest'ultima forma di contribuzione, pertanto, non sono considerate le elezioni regionali; né è sufficiente la sola presentazione di un *tot* di candidati, in caso di mancata elezione di un proprio rappresentante.

Non vi è differenziazione di requisiti per accedere alle due diverse forme di contribuzione privata, nei (soli) seguenti casi (previsti dal comma 2):

- ✓ dichiarazione di un Gruppo parlamentare costituito in *ambedue* le Camere, di fare riferimento al partito (in tal caso, vale di per sé come requisito la dichiarazione) (*il disegno di legge non si sofferma sul Gruppo misto né sulle componenti politiche di questo, peraltro riconosciute dal Regolamento della Camera non già del Senato*);
- ✓ deposito congiunto di contrassegno e partecipazione con lista comune, da parte di più formazioni politiche in una delle elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali e delle Province autonome (in tal caso, si richiede un duplice requisito: il conseguimento di un eletto; la iscrizione nel registro nazionale dei partiti, previa rispetto al deposito del contrassegno di lista).

L'accesso ai benefici è subordinato alla presentazione di una *richiesta formale* da parte del partito, da presentare secondo le seguenti modalità (articolo 10, **commi 3 e 4**):

- il *termine* per presentare la richiesta è il *31 gennaio di ogni anno* per il quale si richiede l'accesso ai benefici (anziché trenta giorni dalle elezioni, com'è per la legge n. 96 del 2012);
- la richiesta è presentata (corredata da una autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti) dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito alla *Commissione di garanzia* (in luogo dei Presidenti di Camera e

Senato, com'è per la legge n. 96), la quale *entro trenta giorni dal ricevimento, "accoglie o respinge"* la richiesta motivatamente;

- all'esito positivo dell'esame della richiesta consegue l'iscrizione del partito politico in una o entrambe le sezioni del registro.

Parrebbe pertanto che l'iscrizione nel registro si rinnovi periodicamente, ad ogni richiesta.

La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro trenta giorni. Poiché essa è chiamata a verificare (prevede il comma 3 in esame) che i partiti "ottemperino alle disposizioni previste dalla presente legge", potrebbe potersi avviarsi - pare di intendere - una procedura di 'contestazione' (peraltro *non maggiormente disciplinata*) da parte della Commissione al partito di eventuali inadempienze.

Una procedura di 'contestazione' (si è ricordato a proposito dell'articolo 8) è disciplinata dal disegno di legge per altro riguardo, ossia per il controllo sui rendiconti, secondo una scansione temporale tale da non potersi esaurire nei trenta giorni qui previsti.

Alla dichiarazione in autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti, la quale deve corredare la richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000), il quale stabilisce la sanzione penale per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo testo unico (**comma 5**).

La definizione di ulteriori modalità di presentazione della richiesta e di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti è demandata alla Commissione di garanzia (**comma 6**).

Limiti alla contribuzione privata diretta

A tale corpo di disposizioni, su requisiti di rappresentatività (fermi restando gli altri requisiti circa lo statuto e la trasparenza, altrove previsti) e sulla procedura di accesso ai benefici, l'**articolo 10** unisce - ai **commi da 7 a 12** - alcune altre previsioni (*che in termini di drafting parrebbero suscettibili di autonoma collocazione*). Sono volte a porre *limiti alla contribuzione privata diretta*, ossia una delle due forme di contribuzione privata oggetto del disegno di legge.

E questo, sia che i contributi privati - si noti, *al partito* (non già ai candidati, i quali non ricadono nelle previsioni di seguito considerate) - giungano da persona fisica o da soggetti altri.

E' pero differenziata la corrispettiva previsione di una soglia.

Per la *contribuzione diretta da parte di persone fisiche*: la soglia (per erogazioni in denaro o contributi in beni e servizi comunque prestati) è di *300.000 euro annui*. E comunque, vi è un concorrente limite, pari al 15 per cento nel 2014, al 10 per cento nel 2015, al 5 per cento a decorrere dal 2016, dei proventi iscritti nel conto economico del partito, risultanti in sede di rendicontazione (rendiconto riferito al penultimo anno antecedente l'anno di erogazione). Tale limite deve essere pubblicato dal partito nel suo sito internet (**comma 7**).

Sono esclusi dalla soglia i lasciti *mortis causa*.

In caso di dichiarazione di un Gruppo parlamentare costituito in ambedue le Camere che dichiara di far riferimento ad un partito, si fa riferimento - per il primo anno - al rendiconto del partito sotto il cui simbolo sia stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati del Gruppo (così il **comma 11**, che demanda a decreto del Presidente del Consiglio la definizione di ulteriori, integrativi criteri di applicazione del divieto, in caso di partiti di nuova costituzione).

Per la *contribuzione diretta da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche*: la soglia è di *200.000 euro annui* (**comma 8**).

Sono esclusi dalla soglia i trasferimenti tra partiti.

E' demandata (*senza maggior determinazione di norme di principio*) a decreto del Presidente del Consiglio (da emanare entro sessanta giorni, previo parere parlamentare) la definizione dei criteri di applicazione, per i gruppi di società nonché per le società controllate o collegate.

Le due tipologie societarie citate sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, rispettivamente come: le società in cui un'altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o in cui un'altra società disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (si computano in tali casi anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, non già i voti spettanti per conto di terzi) o che siano sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (società controllate); le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole - la quale si presume quando nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (società collegate).

La violazione delle soglie per la contribuzione diretta privata è colpita - ai sensi del **comma 12** - da *sanzione* amministrativa irrogata dalla Commissione, pari al doppio dell'eccedenza di quanto corrisposto, rispetto alla soglia.

La sanzione è inflitta sia all'erogatore sia al partito percettore.

Qualora quest'ultimo non adempia al pagamento della sanzione, esso è escluso dalla ripartizione del 'due per mille', per tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Siffatte previsioni *non fanno venir meno, su questa materia, la vigenza dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.*

Esso vieta i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica.

Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

Del pari vietati sono i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta da parte di società, che non siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Chiunque corrisponda o riceva contributi in violazione dei divieti sopra ricordati, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione.

I 'tetti' alla contribuzione privata diretta - e la correlativa sanzione del pagamento del doppio dell'eccedenza rispetto alla soglia, di quanto corrisposto - *non* si applicano alle erogazioni effettuate né alle fidejussioni o altre garanzie reali o personali (in tal caso, sino alla loro scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali già sanciti), qualora esse siano *antecedenti* la data di entrata in vigore del disegno di legge (**comma 10**).

In caso di *fideiussione o altra garanzia* verso il partito - equiparate alle erogazioni di persone fisiche o soggetti altri, quanto a soglia di effettuazione - si ha un *diverso meccanismo* 'sanzionatorio', che diviene, per meglio dire, *compensativo*. L'eccedenza in un anno, che consegua ad obblighi contrattuali della garanzia, importa: per l'erogatore, la non corresponsione negli esercizi successivi, fino al riassorbimento dell'eccedenza (così come importa non concedibilità di ulteriori garanzie); per il partito, una riduzione sulla propria quota di 'due per mille', corrispondente all'eccedenza. Così il **comma 9**.

Trattamento fiscale della contribuzione privata diretta: la detraibilità dall'imposta sul reddito

La disciplina del *trattamento fiscale delle erogazioni liberali (o analoghe corresponsioni)* è posta dall'**articolo 11**.

Anche per questo riguardo, vi è distinzione tra erogazioni rese da persone fisiche o altri soggetti.

Vale tuttavia svolgere una preliminare considerazione, circa la *platea dei soggetti partitici interessati*.

La disciplina del regime fiscale delle erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche in favore dei partiti fu introdotta dalla legge n. 2 del 1997 - la quale introdusse, rispettivamente, il comma 1-*bis* all'articolo successivamente rinumerato come articolo 15, e l'articolo successivamente rinumerato come articolo 78, del d.P.R. n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Tale disciplina è stata modificata dalla legge n. 96 del 2012.

Ne segue che, secondo la normativa così vigente, siano detraibili le erogazioni in favore dei partiti che abbiano presentato proprie candidature alle elezioni politiche o europee ovvero abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale (requisiti introdotti dalla legge n. 96; in precedenza, nel silenzio della norma, l'Agenzia delle entrate aveva individuato come destinatari i partiti aventi, nel periodo d'imposta dell'erogazione, almeno un eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica).

Secondo il presente disegno di legge, sono detraibili le erogazioni in favore dei partiti che abbiano almeno un candidato eletto, in una delle elezioni per: Camera; Senato; Parlamento europeo; Consigli regionali e delle Province autonome. In mancanza di eletti, è richiesto aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o "in un consiglio regionale o delle province autonome" o in una circoscrizione per le europee (sono inoltre previsti il partito cui dichiararsi di far riferimento un Gruppo parlamentare costituito nelle due Camere nonché i partiti con contrassegno e lista comune - in quest'ultimo caso, si richiede almeno un eletto e la previa registrazione: cfr. articolo 10, comma 2).

Il disegno di legge dunque modifica la platea dei soggetti partitici interessati, rispetto alla normativa vigente.

Per quel che concerne il *quantum* della detrazione, esso è stabilito - per le erogazioni rese da persone fisiche (**comma 2**) - nella misura del 37 per cento, se per importi compresi tra 30 euro e 20.000 euro annui; del 26

per cento, per importi compresi *sopra 20.000 e fino a 70.000 euro* annui (sopra i 70.000, non vi è pertanto detraibilità; vi è comunque la soglia invalicabile di erogabilità, pari a 300.000 euro o comunque in percentuale dei proventi economici complessivi del partito, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del disegno di legge).

Siffatte previsioni modificano la normativa vigente a seguito della legge n. 96 del 2012, secondo cui la detrazione era pari (al 24 per cento per il 2013 e) al 26 per cento dal 2014 (prima della legge n. 96, era del 19 per cento) dell'onere sostenuto, per importi compresi *tra 50 e 10.000 euro* (prima della legge n. 96, il limite massimo era 103.291,38 euro).

La decorrenza della nuova disciplina è dall'anno 2014.

Medesima decorrenza ha *altra detrazione*, che il disegno di legge introduce ed accorda alle persone fisiche. Tale detrazione concerne le spese sostenute per la *partecipazione a scuole o corsi di formazione promossi dai partiti* (a condizione, perché detraibilità vi sia, che tali iniziative formative siano previste in un piano per la formazione politica presentato dal partito, allegato alla sua richiesta di accesso ai benefici, alla Commissione, la quale comunica il suo "nulla osta", qualora non ravvisi attività palesemente estranee alla formazione politica: così i commi 3, 4 e 5).

Siffatta detrazione è del 75 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo comunque di 750 euro l'anno per persona.

Per quanto concerne le *erogazioni rese da società*, la detrazione è nella misura del 26 per cento, per importi *tra 50 e 100.000 euro* annui.

Anche questa previsione modifica la normativa vigente, non tanto per i valori-soglia (grosso modo i medesimi: il valore massimo sarebbe 103.291,38 euro), quanto per la percentuale, sinora al 19 per cento. E la modifica (restrittivamente) quanto a destinatari.

La normativa vigente prevede che le detrazioni spettino alle società e agli enti commerciali. Invece il **comma 6** esclude tra questi: gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica; gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti sopra detti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

L'esclusione importa non detraibilità delle erogazioni (la quale si ha altresì - ai sensi di altra norma, recata dall'articolo 7 della legge n. 2 del 1997 - per le società di capitali ed enti commerciali, come anche per le persone fisiche, i quali abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese nell'esercizio finanziario precedente a quello dell'erogazione liberale).

*Non figurano nel disegno di legge previsioni circa le società aggiudicatarie di contratti pubblici (profilo, questo, oggetto di attenzione entro il "Rapporto di valutazione sulla trasparenza dei partiti. Gruppo di Stati contro la corruzione", reso il 23 marzo 2012 entro il Consiglio d'Europa, da parte del suo Gruppo di Stati contro la corruzione - correntemente designato con l'acronimo GRECO, dal francese: *Groupe d'Etats contre la corruption*).*

Per il riguardo fiscale, si rammenta che l'articolo 5 della legge n. 157 del 1999 ha previsto una ulteriore agevolazione, stabilendo che i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

Si è già ricordato (trattando dell'articolo 10) come rimangano fermi i divieti di erogazione posti dalla legge n. 195 del 1974.

Dunque, oltre alle erogazioni detraibili ed alle erogazioni non detraibili ma lecite, vi sono le erogazioni illecite (tali se provenienti da società con una partecipazione pubblica superiore al 20 per cento o società controllate da una società con partecipazione pubblica - o non deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio).

Perché le erogazioni (siano esse di persone fisiche o altri soggetti) possano fruire della detraibilità, si prescrive - dal **comma 7** - a fini di trasparenza, che i *versamenti* debbano essere eseguiti mediante: versamento bancario, versamento postale o delega irrevocabile ad una banca convenzionata (ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

Ulteriori modalità per la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione del suo autore e lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell'amministrazione delle finanze, sono demandate ad eventuale regolamento ministeriale (decreto del Ministro dell'economia).

Le *spese di commissione* per il versamento delle erogazioni liberali - come anche delle quote associative - effettuato mediante carte di credito o di debito, non possono superare una certa quota (lo 0,15 per cento dell'importo versato, prevede il **comma 8**).

Gli oneri derivanti dal minor gettito dovuto alle detrazioni sono calcolati in 27,4 milioni per il 2015 e in 15,65 milioni dal 2016 in poi.

La copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l'abrogazione (graduale) della contribuzione pubblica diretta (**comma 9**).

In merito alle minori entrate, il **comma 10** attribuisce all'Agenzia delle entrate il relativo *monitoraggio*.

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009),

introduce una specifica *clausola di salvaguardia*, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.

In particolare, la clausola di salvaguardia (analoga a quella già prevista dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 96 del 2012) dispone, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione - nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato - della quota dei contributi del 'due per mille' spettanti ai partiti.

Il Ministro dell'economia riferisce alle Camere con apposita *relazione* in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure correttive.

Il meccanismo compensativo (tra copertura della detrazione per erogazioni liberali e 'due per mille') si ha peraltro ove si profilino costi maggiori come minori spese per la copertura finanziaria delle detrazioni: nel secondo caso, il *surplus* va sul fondo del 'due per mille' (*non è maggiormente specificato come avvenga poi la ripartizione*).

In merito all'inserimento della clausola di salvaguardia finanziaria: l'articolo 17 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009, tuttora vigente, come modificata dalla legge n. 39 del 2011, in attesa della disciplina attuativa del riformato articolo 81 della Costituzione) prescrive che ciascuna legge comportante nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri definiti al comma 12, per la compensazione degli effetti che possano eccedere le previsioni medesime.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.

Il comma 12 specifica che la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

La relazione tecnica che era posta a corredo del disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. n. 1154) reca *alcuni dati* circa la contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda le persone fisiche, risulta effettuato (sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012), un ammontare di erogazioni liberali (attualizzate nel 2014) complessivamente pari a circa 37,3 milioni di euro. Di questi, 9,9 milioni sono per erogazioni di importo tra 50 e 5.000 euro.

Per i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società invece, le erogazioni liberali sono state pari a circa 6,3 milioni.

Il 'due per mille'

L'altro canale di contribuzione privata previsto dal disegno di legge - oltre alle erogazioni liberali dirette (o analoghe corrisposizioni) - è la *destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito*.

E' strumento disciplinato dall'**articolo 12**.

Esso introduce - a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta - un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico (**comma 1**).

Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nel *registro nazionale* e devono aver avuto almeno *un candidato eletto* sotto il proprio simbolo nell'ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo (seconda sezione del registro).

I contribuenti - *esclusivamente persone fisiche* - effettuano la scelta per la destinazione del due per mille in sede di dichiarazione annuale dei redditi, compilando una scheda che reca l'elenco dei partiti politici aventi diritto. Può essere indicato un solo partito politico (**comma 2**).

Il sistema introdotto consente, dunque, a ciascun contribuente di scegliere o meno di destinare il due per mille della propria IRPEF ad uno specifico partito politico. In caso di mancata effettuazione della scelta non si determina alcuna attribuzione, conseguentemente, le risorse restano all'erario.

L'importo complessivo per il partito del 'due per mille', si ricorda, è base per la quantificazione dell'impianto sanzionatorio del disegno di legge.

L'attuazione della disciplina è rimessa ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Il regolamento deve stabilire, in particolare, i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame, in modo da garantire la tempestività e

l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti (**comma 3**).

Il **comma 4** *autorizza per il 'due per mille' la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014; 9,6 milioni per l'anno 2015; 27,7 milioni per l'anno 2016; 45,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

All'onere derivante dall'istituzione del suddetto fondo si provvede (**comma 5**) mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendano disponibili per effetto della progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), e comma 2, del disegno di legge.

Il finanziamento diretto comporta, a seguito della legge n. 96 del 2012, un onere pari a 91 milioni di euro annui. Per effetto della sua progressiva riduzione (nella misura del 25, 50 e 75 per cento, negli anni rispettivamente 2014, 2015 e 2016) e poi della cessazione disposta dal 2017, si determinano economie di spesa pari a 22,75 milioni nel 2014; 45,5 milioni nel 2015; 68,25 milioni nel 2016; 91 milioni dal 2017.

Il disegno di legge prevede (articolo 11, commi 10 e 11) un meccanismo 'compensativo' tra copertura delle detrazioni per erogazioni liberali e fondo del 'due per mille', qualora la prima ecceda o sia inferiore il suo limite previsto (nell'un caso, sottraendo corrispettive risorse al fondo del 'due per mille'; nell'altro caso, versandogliele). *Non pare considerare invece l'ipotesi secondo cui il fondo del 'due per mille' sia sottostimato. Il meccanismo compensativo, in altri termini, non è 'bidirezionale', in quanto muove - nella previsione del disegno di legge - sempre 'a partire' dalla copertura delle detrazioni per erogazioni liberali.*

Le quantificazioni definite dall'articolo in esame sono, si è ricordato, da intendersi quali soglie massime. E' statuizione analoga a quella per la corresponsione delle risorse del 5 per mille, in cui la scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

L'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato introdotto dall'articolo 1, comma 337 e ss., della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) a titolo sperimentale e poi confermato annualmente (da ultimo relativamente all'esercizio finanziario 2013 in relazione alle dichiarazioni dei redditi 2012 dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012).

La disciplina del 'due per mille' così formulata rievoca quanto statuito dalla legge n. 2 del 1997, la quale introdusse un sistema analogo di

finanziamento della politica, riconoscendo ai contribuenti la facoltà destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Vi sono tuttavia non marginali diversità, rispetto a quella disciplina. In essa, il contribuente poteva destinare genericamente il quattro per mille ai movimenti e partiti politici, senza individuare uno specifico partito di riferimento. Le risorse confluivano in un fondo da ripartire tra i partiti che avessero al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato, in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per l'ultima elezione della Camera (con disposizioni particolari per i partiti espressione di minoranze linguistiche o che non avessero presentato liste).

Ad ogni modo, la disciplina del 1997 del "quattro per mille" non ebbe di fatto applicazione, in quanto per il 1997 era prevista una disciplina transitoria e per 1998 si è proceduto alla ripartizione di una somma fissa (110 miliardi di lire), con riserva di conguaglio negli anni successivi. La normativa sul 4 per mille ai partiti politici è stata poi abrogata dalla legge n. 157 del 1999, disciplinante un nuovo sistema di contribuzione pubblica ai partiti, nella forma dei rimborsi per spese elettorali.

Ai sensi del **comma 6** dell'articolo 12 in esame, le disponibilità iscritte annualmente nel fondo per il 'due per mille', non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, non vanno in economia ma sono conservate in conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Raccolta telefonica di fondi

E' stato introdotto dalla Camera dei deputati l'articolo 13, relativo alle raccolte telefoniche di fondi. Così come è stato introdotto l'articolo 16, relativo all'integrazione salariale dei dipendenti, su cui v. *infra*.

L'articolo 13 prevede che sia adottato un codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici, il quale disciplini la raccolta di fondi per campagne promuoventi la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.

Si rammenta che il 23 luglio 2012 è stato redatto - ai sensi dell'art. 30, comma 8, dell'allegato A della delibera 26/08/CIR - un "codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi telefoniche non-profit".

La raccolta fondi telefonica con numero solidale è una prestazione totalmente gratuita ed esente da IVA, a patto che siano rispettate le condizioni derivanti dalle normative emesse in materia dall'Agenzia delle Entrate e stabilite dal su citato Codice di Autoregolamentazione sottoscritto dai Gestori delle reti telefoniche mobili e fisse.

Non essendo pertanto un servizio a pagamento, la sua concessione è a totale discrezione dei Gestori telefonici, che compiono un'insindacabile valutazione della richiesta e del materiale presentato.

Il secondo periodo dell'articolo in esame stabilisce che la raccolta di fondi costituisca erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

A questo proposito può ricordarsi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 124 /E del 12 agosto 2005, adottata a seguito di un interpello di un Comitato che aveva promosso una raccolta fondi per scopi benefici anche attraverso i c.d. SMS solidali, tramite un accordo con un gestore telefonico. L'Agenzia ha ritenuto che "tale prestazione, in ragione della sua gratuità, possa considerarsi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. n. 1154) recava altresì alcune disposizioni (suoi articoli 11, 12 e 13) relative a benefici non monetari.

Si trattava di: *concessione di locali di proprietà pubblica*, a canone agevolato, per lo svolgimento di attività politiche, ai partiti, assumenti gli oneri della manutenzione (materia su cui era intervenuta previsione della legge n. 96 del 2012 - articolo 8 - con esclusivo riferimento agli enti locali); *accesso a titolo gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo*, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica (ulteriore rispetto alla disciplina della campagna elettorale, resa dalla legge n. 28 del 2000). Inoltre era posta una *delega legislativa*, su uno spettro di materie quali: agevolazioni tariffarie per spese postali e telefoniche fuori del periodo elettorale; organizzazione di attività formative avvalendosi di strutture pubbliche di soggiorno; avvalimento delle procedure per l'acquisto di beni e servizi previste per le amministrazioni pubbliche; semplificazione della raccolta di sottoscrizioni mediante procedure telematiche.

Siffatte previsioni sono state espunte nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Articolo 14: rinvio

Dell'**articolo 14** si è avuto modo di esporre in avvio, giacché esso gradua (**commi 1 e 2**) la progressione della soppressione del finanziamento pubblico diretto, la quale, integrale, diviene operativa dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente riforma.

I **commi 3 e 4** abrogano - con decorrenza da quel medesimo quarto esercizio, ossia da quando cessi del tutto il finanziamento pubblico diretto - le disposizioni vigenti che disciplinano quest'ultimo.

Si rinvia ad altra sezione di questo *dossier*, la lettura di una tavola sinottica delle disposizioni così abrogate - si noti, abrogazione *differita* a quando entri in vigore la integrale cessazione del finanziamento pubblico diretto.

Obblighi di pubblicità per il tesoriere

L'**articolo 15** riscrive disposizione della legge n. 96 del 2012 relativa alla *pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti svolgenti le funzioni di tesoriere*.

Fu, questa, materia disciplinata allorché il Parlamento varò la riforma del 2012. L'articolo 12 della legge n. 96 estende l'applicazione delle disposizioni della legge n. 441 del 1982 (recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti") per quanto compatibili, a coloro che abbiano la funzione di tesoriere o ad essa assimilabile, che non siano al contempo titolari di cariche elettive.

Per intendere la previsione, occorre risalire alla legge n. 441 del 1982, la quale dispone *una serie di obblighi*.

Se i soggetti sono membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, essi debbono entro tre mesi dalla proclamazione depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, relative agli eventuali contributi ricevuti¹².

Vi è del pari obbligo di presentazione di una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio.

¹² Vedi scheda di lettura dell'articolo 11.

Se i soggetti non siano parlamentari e siano Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato, competente per l'applicazione di tutte le disposizioni è il Senato della Repubblica (ed i termini decorrono dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima).

Se i soggetti sono consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, le disposizioni si applicano secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

Alcune delle disposizioni valide per i su citati soggetti sono applicabili anche a:

- i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
- i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
- ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578¹³, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Dunque, l'articolo 12 della legge n. 96 del 2012 estendeva l'applicazione delle disposizioni - in quanto compatibili - della legge del 1982, a coloro che abbiano la funzione di tesoriere o ad essa assimilabile, che non siano al contempo titolari di cariche elettive, di partiti o movimenti politici *tout court*.

Orbene, l'**articolo 15** del disegno di legge prevede che *i partiti abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto* al Senato o alla Camera dei deputati, perché si applichi l'estensione al tesoriere o facente funzioni, delle disposizioni del 1982 in materia di pubblicità.

Ed il medesimo articolo 15 aggiunge, a fini applicativi, che qualora il predetto tesoriere o facente funzioni non sia membro del Senato o della Camera dei deputati o del Parlamento europeo né membro del Governo né consigliere regionale o componente della giunta regionale né consigliere provinciale o componente della giunta provinciale né consigliere di Comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, debbano essere depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato (cfr. l'articolo 10 della legge del 1982) la dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in

¹³ Recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province".

pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società - nonché la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Misure per i dipendenti dei partiti

L'**articolo 16** prevede (a decorrere dal 1° gennaio 2014) che ai partiti *iscritti nel registro nazionale* - come anche alle loro articolazioni territoriali - si applichino le disposizioni in materia di *trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi* nonché *la disciplina in materia di contratti di solidarietà*.

Ai fini dell'applicazione ai partiti, è peraltro posto un *limite di spesa* (coperto dai risparmi conseguenti al decremento ed infine cessazione del finanziamento pubblico diretto).

La soglia di spesa è quantificata in 15 milioni per il 2014; 8,5 milioni per il 2015; 11,25 milioni dal 2016.

Per quanto concerne i *contratti di solidarietà*, essi sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Il *trattamento straordinario di integrazione salariale* è riservato alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda (di intervento) nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo).

Gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.

Ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può riguardare una delle seguenti fattispecie: 1) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi); 2) crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi).

Il trattamento in esame viene altresì concesso nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. L'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario.

La misura del trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2013, a euro 959,22 mensili, ovvero a euro 1.152,90 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.075,21 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità). Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

In linea di massima, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione).

Inoltre, i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.

Per il finanziamento degli interventi straordinari sono previsti:

1) contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori; tali contributi sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

2) contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti.

Destinazione delle economie di spese conseguenti alla soppressione del finanziamento pubblico diretto

L'**articolo 17** destina al *Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato* le economie di spesa, che si rendano disponibili con la riduzione indifferenziata del finanziamento pubblico diretto - qualora eccedente gli oneri di spesa da coprire in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 16 o rammentato nonché del 'due per mille'.

Sommando tali due coperture, si determinano - secondo la previsione del disegno di legge - oneri del tutto pari alle minori spese per contrazione del finanziamento pubblico diretto, nel 2014 (ossia 22,75 milioni); oneri per 18,1 milioni nel 2015 (a fronte di minori spese per 45,5 milioni); oneri per 38,95 milioni nel 2016 (a fronte di minori spese per 68,25 milioni); oneri per 56,35 dal 2017 (a fronte di minori spese per 91 milioni).

La differenza tra tali cifre annuali è dunque destinata (di fatto, dal 2015) al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Sono economie stimabili pari a 27,4 milioni nel 2015; 29,3 milioni nel 2016; 34,64 milioni dal 2017.

Delega al Governo per un Testo unico

L'**articolo 18** delega il Governo ad adottare - entro quattro mesi - con un decreto legislativo, un *testo unico*, per riunire le disposizioni del testo in esame e le altre disposizioni legislative in materia tuttora vigenti.

La delega è al solo coordinamento normativo.

Oltre alla materia del finanziamento dei partiti, la delega comprende anche le vigenti disposizioni in tema di:

- disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
- agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

La natura meramente compilativa dell'intervento oggetto di delega emerge anche dai principi e criteri direttivi stabiliti dal **comma 2** ossia: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa; aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

Lo schema del decreto legislativo è adottato su proposta dei ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Lo schema è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Già la legge n. 96 del 2012 recava una delega legislativa, ponendo il termine di quattro mesi, trascorsi senza esito.

Articolo finale

Il conclusivo **articolo 19** definisce (mediante rinvio all'articolo 14) la *platea dei destinatari* del disegno di legge - come si è avuto modo di

ricordare, già esponendo l'articolo 1 - e dispone l'*entrata in vigore* il dì successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATI

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 1118

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
e dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)
(V. Stampato Camera n. 1154).

Approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 2013.

*Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore.*

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Art. 2.

(Partiti)

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

(Statuto)

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:
 - a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
 - b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
 - c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
 - d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
 - e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
 - f) le modalità per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
 - g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
 - h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge)

1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 della presente legge.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

Art. 6.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

Art. 7.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 8.

(Controllo dei rendiconti dei partiti)

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omissso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omissso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad

essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Parità di accesso alle cariche elettive)

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Capo III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

Art. 10.

(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria)

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 della presente legge anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dalla presente legge, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fidejussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fidejussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 della presente legge per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Art. 11.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:

- a)* al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
- b)* al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona.

4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.

9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota

parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in

modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 13.

(Raccolte telefoniche di fondi)

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6

luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprono una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

Art. 16.

(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

Art. 17.

(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per

la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 della presente legge, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

Art. 18.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

- a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
- b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri dell'interno, per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 19.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Ndr.: si riportano tra parentesi quadra gli articoli (o i singoli commi) incisi dal disegno di legge, con abrogazione (decorrente dall'entrata in vigore della completa cessazione del finanziamento pubblico diretto: cfr. articolo 14 del disegno di legge) o sostituzione (nel solo caso dell'articolo 12 della presente legge n. 96).

[Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici]

[1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

[2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

[3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

[4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

[5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle

province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

[6. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

[8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento].

[Art. 2

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici]

[1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

[2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo

periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

[3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

[4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

[5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

[6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo].

[Art. 3

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica]

[1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[2. La richiesta si intende effettuata alla data:

- a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
- b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
- c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

[3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La

titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

[4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

[5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze»].

[Art. 4

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni]

[1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti

politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

[2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote].

[Art. 5

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici]

[1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

[2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante].

[Art. 6

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali]

[1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto»].

Art. 7

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota

dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».

Art. 8

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

Art. 9

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161

del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della

Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

[8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9].

[9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente

organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2].

[10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge].

[11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2].

[12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo].

[13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2].

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2].

[15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi].

[16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare].

[17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo].

[18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno].

[19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni].

[20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio].

[21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo].

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

Art. 10

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Art. 11

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

Art. 12

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

[1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o

dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive].

L'articolo 15 del disegno di legge sostituisce il testo di questo articolo con il seguente:

"1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

"2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti»".

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della

cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre

1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 14

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

Art. 15

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Testo a fronte delle disposizioni abrogate dal disegno di legge

*Ndr: non si riportano nel testo a fronte le disposizioni della legge
n. 96 del 2012, per le quali si rinvia supra, p. 77*

Articolo 14
(*Norme transitorie e abrogazioni*)

Comma 4, lett. a)

<p>Legge 18 novembre 1981, n. 659</p> <p><i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i></p>	
<p>Articolo 1</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>A.S. 1118</p>
<p>A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.</p> <p>Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.</p> <p>Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 18 novembre 1981, n. 659	
<i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	A.S. 1118
<p>Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.</p> <p>A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.</p> <p>I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:</p> <p>a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;</p> <p>b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.</p> <p>Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Nel termine di cui al precedente</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 18 novembre 1981, n. 659	
<i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	A.S. 1118
<p>comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.</p> <p>Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195 , i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.</p> <p>La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195 , è ridotta al novanta per cento.</p> <p>Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .</p> <p>All'onere derivante dalla presente</p>	

Legge 18 novembre 1981, n. 659 <i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	A.S. 1118
<p>legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.</p> <p>Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

Articolo 14
(*Norme transitorie e abrogazioni*)

Comma 4, lett. b)

Legge 8 agosto 1985, n. 413	
<i>Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.</p> <p>Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Articolo 14
(*Norme transitorie e abrogazioni*)

Comma 4, lett. b)

Legge 8 agosto 1985, n. 413	
<i>Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.</p> <p>Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Articolo 14
(*Norme transitorie e abrogazioni*)

Comma 4, lett. d)

Legge 23 febbraio 1995, n. 43	
<i>Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.</p> <p>2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

<p>Legge 23 febbraio 1995, n. 43</p> <p><i>Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>A.S.1118</p>
<p>proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.</p>	

Articolo 14
(*Norme transitorie e abrogazioni*)

Comma 4, lett. e)

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Articolo 1	
<i>Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.	<i>Abrogato</i>
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.	<i>Abrogato</i>
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal	<i>Abrogato</i>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Articolo 1	
<i>Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p>comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Articolo 1	
<i>Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p>complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.</p>	
<p>5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Articolo 1	
<i>Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.	
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o di un Consiglio regionale il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.	6. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali	<i>Abrogato</i>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Articolo 1	
<i>Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.	
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.	<i>Abrogato</i>
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».	<i>Abrogato</i>
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Abrogato</i>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Requisiti per partecipare al riparto delle somme.</i></p> <p>1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.</p> <p>2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 3 giugno 1999, n. 157	
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica</i></p> <p>1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.</p> <p>2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Articolo 14
(Norme transitorie e abrogazioni)

Comma 4, lett. f)

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

La disposizione del disegno di legge abroga gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (commi da 8 a 21) e 10 della legge n. 96 del 2012.

Si rinvia al testo di quella legge, riportato in allegato supra.

Articolo 14
((Norme transitorie e abrogazioni))

Comma 5

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 15 <i>Detrazione per oneri</i>	
Testo vigente	A.S.1118
(...)	(...)
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.	<i>Abrogato</i> ¹⁴

¹⁴ A decorrere dal 1° gennaio 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 78 <i>Detrazione d'imposta per oneri</i>	
Testo vigente	A.S.1118
<p>1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>i-ter</i>).</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>i-ter</i>)¹⁵.</p>
<p>1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>i-novies</i>).</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

¹⁵ Abrogazione efficace a decorrere dal 1° gennaio 2014

Articolo 15

(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

Comma 1

Legge 6 luglio 2012, n. 96	
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
Articolo 12	
<i>Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe</i>	
Testo vigente	A.S.1118
1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.	1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.
	2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprono una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.

Relazione Finale del
Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali

Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica
composto da
Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano
Violante

(estratto per le parti concernenti i partiti politici)

12 aprile 2013

Capitolo Primo

Diritti dei cittadini e partecipazione democratica

Il potenziamento dei diritti dei cittadini e della partecipazione democratica costituisce un pilastro fondamentale per rinnovare la democrazia e la vita pubblica.

6. **Statuto dei partiti politici.** La Costituzione definisce il partito come una associazione di cittadini che si impegnano con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art.49). Con il tempo questo carattere di libera e nobile associazione politica si è affievolito tanto nella realtà quanto, e molto di più, nella percezione dell'opinione pubblica. L'insoddisfazione per le prestazioni del sistema politico si è indirizzata, come in tutti i periodi di crisi, principalmente contro i partiti.

La rilegittimazione dei partiti politici come strumento a disposizione di tutti i cittadini per partecipare alla vita politica del Paese passa attraverso un loro rinnovato orientamento verso il bene comune e la responsabilità nazionale, ma decisiva è la determinazione dei caratteri minimi degli Statuti che possano assicurare il cittadino in ordine alla struttura e alle finalità di ciascuno.

Tale esigenza ha trovato concretizzazione nella legge 96/2012 sul finanziamento dei partiti (v. più avanti par. 33) che all'art. 5 impone, al fine di ottenere la quota di finanziamento loro spettante, di trasmettere ai presidenti delle Camere tanto l'atto costitutivo quanto lo statuto "conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti". E' opinione del Gruppo di Lavoro che tale previsione sia troppo generica e rischi di dar luogo ad incertezze e contenziosi. Pertanto, appare opportuno proporre che ogni statuto preveda, per rispondere ai requisiti di democraticità richiesti dalla Costituzione: a) gli organi dirigenti elettivi; b) le procedure deliberative che prevedano adeguata interazione tra iscritti e dirigenti nella formazione degli indirizzi politici; c) gli organi di garanzia e di giustizia interni; d) la istituzione dell'anagrafe degli iscritti e le condizioni per l'accesso, che dovrebbe essere garantito a tutti gli iscritti; e) l'equilibrio di genere negli organi collegiali e nella formazione delle candidature; f) le garanzie per le minoranze; g) le procedure per modificare statuto, nome e simbolo del partito.

(...)

Capitolo Sesto

Regole per l'attività politica e per il suo finanziamento

Le questioni relative alla nuova domanda di etica pubblica si concentrano in particolare sui vantaggi impropri dei partiti, delle istituzioni politiche e di chi lavora negli uni e nelle altre. Alla base c'è la profonda insoddisfazione per i servizi resi ai cittadini dalla politica. Il problema dei costi delle attività politiche va perciò affrontato guardando alla domanda di forte cambiamento espressa dalla società nei confronti della politica,. Una seconda esigenza deriva dalla necessità, avvertita in termini sempre più pressanti dai cittadini, di contenere i costi di funzionamento del sistema politico e istituzionale. Tali costi sono ritenuti non più sostenibili nell'attuale fase di contrazione della spesa pubblica e di concentrazione della medesima sulle priorità ritenute essenziali per la comunità nazionale. Gli obbiettivi sono essenzialmente i seguenti: a) sobrietà; b) piena giustificazione rispetto alle finalità perseguite; c) assoluta trasparenza; d) la revisione dei costi della politica come parte di un essenziale programma di revisione della spesa pubblica; e) "irreprensibilità" delle istituzioni politiche e della P.A. anche dal punto di vista dei loro costi. A proposito di quest'ultimo obbiettivo, il Parlamento ha approvato recentemente una importante legge anticorruzione. Ne sono state lamentate insufficienze, omissioni e oscurità normative. Nella discussione del Gruppo di lavoro è stata sottolineata la necessità di potenziare le attività di prevenzione da parte delle pubbliche amministrazioni e le attività di controllo amministrativo interno ed esterno; è stata segnalata l'esigenza di introdurre la fattispecie del reato di autoriciclaggio, di rafforzare le norme sulle falsità in bilancio, di precisare la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso. E' stata evidenziata altresì la necessità di monitorare l'efficacia in sede applicativa di figure di reato che risultano non sufficientemente tipizzate e, se del caso, apportare correttivi al fine di evitare ambiguità, distorsioni e sovrapposizioni in modo tale che non venga violato il principio di tassatività delle fattispecie penali e di astenersi da interventi legislativi in ambito penale che possano risultare poco chiari e privi del carattere di tassatività che informa il nostro ordinamento.⁹

14. Finanziamento dei partiti. La legge 96/2012 ha ridotto della metà l'ammontare delle risorse pubbliche destinate annualmente ai partiti, lasciando invariato il meccanismo dei rimborsi per il 70% e ancorando per il restante 30% l'erogazione dei contributi alla misura di 0,50 euro per ogni euro ricevuto dai partiti "a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti" (art.2).

⁹ Riserva di Luciano Violante. Occorre distinguere il lavoro di perfezionamento della correttezza tecnica delle norme, che è bene sia effettuato dopo la valutazione di una fase di "messa alla prova" della legge, dalle lacune vere e proprie relative a specifiche figure (falso in bilancio, auto riciclaggio, scambio politico mafioso) che invece andrebbero colmate con rapidità .

Misure altrettanto rilevanti sono state recentemente adottate da parte della Camera e del Senato nei confronti dei Gruppi parlamentari e dei singoli parlamentari. Il Gruppo di Lavoro sottolinea che il finanziamento pubblico delle attività politiche, in forma adeguata e con verificabilità delle singole spese, costituisce un fattore ineliminabile per la correttezza della competizione democratica e per evitare che le ricchezze private possano condizionare impropriamente l'attività politica. Nel finanziamento pubblico va distinto il finanziamento dei partiti dal rimborso delle spese elettorali che deve essere giustificato e documentato all'interno di rigorosi tetti di spesa. Per il finanziamento dei partiti, ferma la corrispondenza ai criteri indicati in precedenza (par. 6), occorre: a) distinguere una parte fissa, proporzionata al numero di voti del singolo partito e una parte commisurata ai contributi privati, che devono avere un tetto massimo; b) assicurare significativi sgravi fiscali per i contributi dei privati entro un determinato tetto massimo; c) assicurare (modello inglese) l'accesso gratuito, anche fuori della campagna elettorale agli spazi televisivi; d) consentire a partiti e movimenti politici di usufruire gratuitamente di locali e di spazi pubblici per riunioni e per lo svolgimento dell'attività politica; e) agevolare i partiti che si impegnano nella formazione politica delle generazioni più giovani; f) confermare la linea per la quale il finanziamento per i gruppi parlamentari non deve diventare una forma di finanziamento dei partiti.

15. Uniformare le disposizioni sul controllo dei costi della politica. La legge 515/1993 affida a uno specifico collegio della Corte dei Conti il controllo sui finanziamenti ricevuti e sulle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in campagna elettorale. La legge 96/2012 affida a una specifica commissione composta da cinque magistrati delle tre diverse giurisdizioni il controllo sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici. Il decreto legge 174/2012 convertito con legge 213/2012 affida alle singole sezioni regionali della Corte dei Conti il controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari presenti nei Consigli Regionali. Si propone, per evitare disparità di trattamento, di uniformare i soggetti deputati al controllo, che devono essere esterni e indipendenti, l'oggetto del controllo, i criteri del controllo.

16. Conflitto di interessi. La crisi dei partiti politici e la maggiore indipendenza della società dalla politica ha posto fine al monopolio dei partiti sulle cariche pubbliche. Personalità del mondo dell'impresa, della finanza e del credito entrano sempre più spesso nell'agone politico. Si pone perciò il problema di prevenire il conflitto tra interessi privati e interesse pubblico da parte di coloro che sono chiamati a perseguire quest'ultimo. Il Gruppo di lavoro sostiene la necessità di una legge sulla materia

costruita non sulle aspirazioni dell'una o dell'altra forza politica, ma su proposte che non possano essere identificate come mosse da spirito di parte. L'Autorità Antitrust ha ripetutamente formulato valutazioni e proposte di aggiornamento della normativa vigente che qui si intendono richiamate. Esse possono costituire la base per impostare la riflessione che conduce alla riforma.

17. Lobbies. I gruppi di interesse particolare svolgono una legittima ma non sempre trasparente attività di pressione sulle decisioni politiche. Spesso si tratta di un'opera utile per portare a conoscenza dei decisori politici realtà frequentemente ignorate. Ma, come ha suggerito l'OCSE, è un'opera che ha bisogno di trasparenza per non diventare un mezzo per alterare la concorrenza o per condizionare indebitamente le decisioni. Il Gruppo di lavoro propone una disciplina che riprenda i modelli del Parlamento Europeo e quello degli Stati Uniti, fondata su tre caratteri fondamentali: a) si istituisce presso la Camera, il Senato e presso le Assemblee regionali l'albo dei portatori di interessi; b) costoro hanno diritto a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; c) il decisore deve rendere esplicite nella relazione al provvedimento le ragioni della propria scelta e deve evitare ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi.

18. Giunte per la Deontologia Parlamentare. Sempre per la tutela del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra i cittadini e chi esercita funzioni pubbliche, il Gruppo di lavoro ritiene utile che si costituiscano presso la Camera e presso il Senato due distinti comitati etici. Occorrerebbe seguire il modello che opera da tempo nei parlamenti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e, più recentemente, della Francia. Si propone che questa Giunta sia costituita, tanto alla Camera quanto al Senato, da 4 persone che abbiano avuto in passato una significativa esperienza parlamentare. Le Giunte devono vigilare sugli eventuali conflitti di interessi dei parlamentari, sulla compatibilità delle attività e delle iniziative non parlamentari di deputati e senatori sulla trasparenza delle loro attività. Le Giunte svolgerebbero un'attività consultiva anche fornendo avvisi preventivi. La linea di fondo deve essere costituita dall'attuazione dell'indirizzo fissato nei valori della "disciplina" e dell'"onore" fissati nell'art. 54 della Costituzione.

(...)

Nota sul finanziamento della politica,
a cura del prof. Amato (2012)

Premessa.

Questa *Nota sul finanziamento della politica* è stata predisposta in ragione dell'incarico di consulenza che il Presidente del Consiglio, ha voluto affidare al Prof. Giuliano Amato per fornire *“analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, sul loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o indiretta, ai sindacati”*.

In tal senso, questa nota *Nota* rappresenta soltanto una parte, ancorché importante, del Rapporto finale che sarà fornito al Governo; tuttavia, si è proceduto quanto prima alla sua redazione in considerazione della scelta operata dal Parlamento di calendarizzare, innanzitutto, le modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente il rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per consultazioni elettorali (si veda in particolare il progetto di legge, nel testo unificato delle proposte abbinate, A.C. 4826-A *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*).

Dal punto di vista metodologico, considerando la natura della consulenza richiesta, questo testo esclude una trattazione ampia, puntuale e specifica di ogni singolo aspetto del finanziamento della politica nelle maggiori democrazie pluraliste, e sceglie piuttosto di focalizzare la sua attenzione sui punti salienti e caratterizzanti il regime del finanziamento nelle esperienze straniere considerate, facendo tesoro di ciò che, attraverso il metodo comparativo, possa risultare di un qualche interesse alla luce del dibattito italiano in corso attualmente in Parlamento. Inoltre, nella consapevolezza che la dimensione comunitaria costituisce una parte ormai rilevante della dimensione nazionale, questa *Nota* tiene conto, pur sinteticamente, della legislazione europea riguardo al finanziamento della politica, come è noto, espressa soprattutto nel regolamento (CE) n. 2004 del 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

* * *

La *Nota*, come avverrà per la parte restante del Rapporto, è stata curata dal Prof. Giuliano Amato. L'Isle ha raccolto e ordinato il materiale rilevante, mentre per l'estensione del testo ci si è avvalsi della collaborazione del Prof. Francesco Clementi dell'Università degli Studi di Perugia.

1. - In tutte le democrazie moderne, la disciplina del finanziamento della politica è essa stessa espressione di un modo di intendere, tra forma di Stato e di governo, il rapporto tra governanti e governati. Il finanziamento, infatti, rappresenta ed è rappresentativo non soltanto del legame che intercorre tra la contribuzione generale, derivante dalle imposte versate dai singoli cittadini, e la politica, intesa come il mezzo che il vivere civile si è dato per governarsi, ma è anche misura e parametro della concezione che quell'ordinamento ha voluto darsi nel definire il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Alla luce di ciò, il finanziamento è quindi un tassello fondamentale all'interno del più ampio sistema politico-istituzionale e rappresenta uno degli strumenti principali che le democrazie moderne si sono date per allargare e dispiegare tutte le potenzialità e le tecniche per favorire la partecipazione e il concorso di tutti i cittadini, tanto *uti singuli* quanto collettivamente attraverso i partiti, alla determinazione delle scelte e degli indirizzi politici collettivi.

Se il finanziamento alimenta la meccanica di una democrazia, illuminando i suoi gangli vitali e le sue dinamiche di movimento, va considerato che un "cattivo finanziamento", ossia un finanziamento configurato in modo tale da consentire alla politica di non fornire le risposte e i rendiconti che è tenuta a dare per non ridursi ad emblematica autoreferenzialità, allontana gli eletti dagli elettori e diviene il maggiore ostacolo all'allargamento della partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi che sono propri del sistema democratico.

In questa chiave –l'unica possibile per un rapporto realmente democratico tra cittadini e politica- il decidere di riformare il finanziamento della politica diviene quindi paradigma esso stesso per un'autoriforma sia della politica *tout court* sia degli stessi attori politici, *rectius* i partiti politici, ossia dei soggetti collettivi destinatari del finanziamento in ragione della loro insostituibile funzione nel gioco democratico.

2. - Nella consapevolezza che di questo si tratta, è utile preliminarmente aver presente che una qualche forma di finanziamento pubblico della politica esiste in ogni democrazia, in quanto esso rappresenta, in misura maggiore o minore a seconda delle specificità delle singole esperienze, l'effettiva e concreta garanzia che ogni cittadino possa accedere al processo politico, in condizioni di parità secondo il principio d'uguaglianza, concorrendo "alla determinazione della politica nazionale" così come scrive l'art. 49 della nostra Costituzione. Peraltro, questa garanzia d'uguale opportunità anche nella politica costituisce il

segno distintivo dei regimi democratico-pluralistici rispetto a quelli liberal-oligarchici dove, invece, il censo è misura tanto dell'accesso alla partecipazione alla politica quanto strumento di limitazione dell'accesso all'esercizio di una funzione pubblica [M.S. Giannini, 1986].

Senza ombra di dubbio, quindi, gli ordinamenti democratici, ossia quelli basati sulla sovranità popolare e l'universalità del suffragio, si distinguono proprio per offrire normativamente a tutti i cittadini uno spazio politico eguale e trasparente per partecipare alla politica e per poter concorrere alle sue cariche elettive [F. Lanchester (a cura di), 2000].

La garanzia di ciò, in tutti gli ordinamenti di questo tipo, risiede in una pluralità di discipline e istituzioni, ma di sicuro anche e in primo luogo nella normativa che riconosce un contributo finanziario pubblico ai soggetti che costituzionalmente hanno la missione di consentire ai singoli cittadini, in modo collettivo, l'esercizio e la pratica democratica, ossia i partiti politici.

Il modo in cui sono disciplinati i partiti negli ordinamenti democratici è esso stesso, quindi, indice qualitativo, oltre che quantitativo, di come viene concepita la democrazia in un Paese, posto che, pur con le specifiche e singole differenze che il diritto comparato ed europeo ci presenta tra le varie esperienze, i partiti politici costituiscono i perni principali rispetto ai quali viene ancorato il finanziamento.

Legando il finanziamento alla disciplina legislativa dei soggetti destinatari, i partiti, i maggiori ordinamenti di democrazia pluralista nel tempo hanno seguito, sostanzialmente, due strade: (a) disciplinare i partiti con una legge ad hoc, come in Germania o più di recente in Spagna, che definisca natura, caratteristiche, funzioni dei partiti (e delle fondazioni politiche collegate), riconoscendo loro un finanziamento diretto e trasparente; (b) oppure, in alternativa, come in Francia, disciplinare per lo più la funzione che i partiti svolgono nel momento elettorale.

Di certo, non esiste ordinamento realmente democratico che non preveda un accettabile finanziamento pubblico del momento elettorale come garanzia minima di uguaglianza delle chances di partecipazione di tutti alla vita politica; ciò vale anche negli Stati Uniti, dove il privato la fa da padrone nel finanziare la politica, a maggior ragione oggi dopo la recente sentenza della Corte suprema (*Citizens United v. Federal Election Commission*, 558 U.S. 08-205, 2010) che ha liberalizzato i finanziamenti elettorali tramite i *Super-Political Action Committees* e dove troviamo da oltre vent'anni la sistematica scelta, da parte dei candidati alle elezioni presidenziali di entrambi i principali schieramenti, di rinunciare al finanziamento pubblico previsto per la parte finale della campagna elettorale presidenziale (e dunque anche a sottoporsi a regole più stringenti di quelle previste per il finanziamento privato), preferendo affrontare nella società il problema della ricerca dei fondi necessari. [Cfr. H. Alexander – R. Shiratori (a cura di), 1994; M. Pinto-Duschinsky, 2002; S. Issacharoff, 2010].

Eppure, nonostante il finanziamento negli Stati Uniti si sia sempre caratterizzato per una sua certa asimmetria rispetto alle esperienze europee [F. Clementi, 2004], tuttavia è di particolare interesse che, anche lì, più di recente, si possa registrare la ripresa di un dibattito intorno alla necessità di un finanziamento pubblico della politica non limitato alle elezioni presidenziali, come testimonia Lawrence Lessig nel “Fix Congress First!” per passare, appunto, a un finanziamento più generalizzato [A. Maran, 2011]; un obiettivo che trova, peraltro, sostegno non solo in una parte dell’Accademia ma anche tra coloro che, da giornalisti, commentatori e analisti politici, concorrono quotidianamente a formare l’opinione pubblica statunitense, come mostra, ad esempio, l’impegno di Arianna Huffington in merito [A. Huffington, 2010].

3. - In via generale, in Europa il finanziamento pubblico della politica si è sviluppato sostanzialmente a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando le maggiori liberaldemocrazie hanno normativamente previsto dei contributi pubblici per l’attività politica. In questo quadro l’eccezione è rappresentata dall’esperienza della Germania dove, invece, il finanziamento pubblico dei partiti politici in modo diretto e indiretto è stato previsto fin dal 1949 [M. Morlok, 2000].

Tali ordinamenti europei adottano praticamente tutti un sistema misto, basato sia sul finanziamento pubblico che su quello privato, prevedendo, come procedure per l’accesso e la distribuzione del finanziamento pubblico, sostanzialmente due criteri: o l’esito elettorale, inteso come il superamento di una specifica soglia, in termini di percentuali e/o di voti ottenuti dai partiti politici, o il dato parlamentare, ossia accedono al riparto quei partiti che hanno eletto almeno un proprio candidato nella nuova legislatura o che hanno avuto un eletto in quella appena conclusa.

Tale finanziamento, che è appunto diviso in due tronconi, quello di tipo pubblico e quello di tipo privato, si articola però sostanzialmente lungo tre aree di intervento, così identificabili:

- (a) la previsione di un finanziamento pubblico, inteso come i c.d. rimborsi delle spese elettorali per garantire l’uguaglianza (e dunque l’accesso) di tutti i cittadini alla competizione politica;
- (b) la previsione di un finanziamento pubblico, inteso come contributi pubblici per l’attività politica, che può essere espresso in due tipologie: un finanziamento di tipo diretto, in genere destinato a partiti e a gruppi parlamentari; ed uno di tipo indiretto, espresso cioè in agevolazioni, in contributi vincolati (ad esempio all’editoria di partito) e/o in beni e servizi;

- (c) la previsione di un finanziamento privato, inteso come erogazioni liberali da parte di persone fisiche e/o giuridiche, che possono essere imperniate sostanzialmente intorno a forme di deducibilità fiscale, di esenzione fiscale, di credito agevolato.

3.1. - Prendendo in considerazione, in primis, il contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali, questo viene erogato o ai partiti e movimenti politici che hanno presentato candidati o direttamente ai candidati alle elezioni (a tutti i livelli, a partire dalle presidenziali –laddove presenti- fino ad arrivare a quelle municipali) i quali, tuttavia, trovano dei limiti di spesa in funzione del numero di abitanti della circoscrizione d'elezione, nonostante il rimborso finanziato possa essere ulteriormente maggiorato in base a un coefficiente moltiplicatore che viene stabilito di volta in volta.

Questo sistema, in particolare, prevede per alcuni, come in Francia, una prima frazione di rimborso che è propriamente un finanziamento di tipo effettivo delle spese sostenute in campagna elettorale (che devono essere certificate) e, una seconda frazione di rimborso, di tipo forfettario, che invece non abbisogna di alcun certificato di spesa e che viene erogato come se fosse, in qualche modo, un sussidio. Evidentemente, però, si prevede che la quota forfettaria sia comunque inferiore a quella certificata [Cfr. R. Borrello, 2000; Camera dei Deputati, 2012]. Pur dentro questo alveo, in Spagna, si aggiungono invece anche due ulteriori limiti percentuali ai tettoni di spesa: un primo, legato alla pubblicità esterna -come i manifesti- che non può superare il tetto del 25%, e un secondo, legato alla pubblicità sui media privati, che non può superare il tetto del 20% [Cfr. I. Serrano Maillo, 2004; J. L. Pérez Francesch, 2009; Camera dei Deputati, 2012]. Del tutto vantaggiosa appare, invece, la normativa dell'Ungheria o quella della Repubblica Ceca che, invece, concede ai partiti che superano la soglia minima del 3% un ampio rimborso elettorale oltre un contributo per ciascun seggio vinto nelle due Camere [Z. Enyedi, 2007; C. Ondřej - T. Petr, 2007].

In Germania, dopo la sentenza dell'aprile 1992 (BVerfGE 85, 264/290) con la quale il Tribunale Costituzionale Federale sottolineava che il rimborso elettorale si era tramutato in un vero e proprio finanziamento continuativo, si è deciso invece di eliminare il rimborso elettorale, facendo sì che venisse introdotto un finanziamento annuale corrisposto dal bilancio dello Stato inteso, però, come contributo pubblico per l'attività politica (v. punto 3.2.), mentre –come noto- nel Regno Unito, ad esempio, non è previsto alcun contributo per le spese sostenute durante le campagne elettorali.

3.2. – Al di là del finanziamento dei rimborsi elettorali, il finanziamento pubblico della politica in Europa si articola, come si diceva, in due tipologie: un finanziamento di tipo diretto, in genere destinato a partiti e a gruppi parlamentari; ed uno di tipo indiretto,

espresso cioè in agevolazioni, in contributi vincolati (ad esempio all'editoria di partito) e/o in beni e servizi.

Si potrebbe pensare, peraltro, che essendo legato il finanziamento alla disciplina legislativa dei partiti, un ordinamento con una disciplina “leggera” dovrebbe beneficiare di un “leggero” finanziamento pubblico. Invece, come il caso francese dimostra, nonostante la disciplina normativa del partito politico in quell'ordinamento non sia penetrante come in altri Paesi, va detto che il contributo annuale di finanziamento pubblico diretto non soltanto è stabilito annualmente secondo la volontà del legislatore –dunque variabile a seconda delle variazioni della politica essendo il parametro incerto - ma viene destinato sia ai partiti politici, in funzione dei voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (il requisito per ottenere il contributo è tuttavia che il partito abbia presentato candidati in almeno 50 circoscrizioni che abbiano ottenuto almeno l'1% dei voti espressi in tali circoscrizioni (art. 9, L. 88- 227), sia ai gruppi parlamentari, in quanto espressione della rappresentanza parlamentare dei partiti politici.

Di tutt'altro avviso, polarizzando in altro senso, almeno dal punto di vista della puntualità e del dettaglio della disciplina, è la normativa tedesca che, pur costruita con il medesimo schema di finanziamento da erogare a partiti e gruppi, è comunque molto più stringente in quanto prevede un contributo proporzionale ai voti ricevuti (*Wählerstimmen*), pari a 0,85 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il Bundestag, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti dei Länder. Al tempo stesso prevede tanto un limite assoluto ai contributi annuali federali (*absolute Obergrenze*), che è stato fissato quest'anno a 133 milioni di euro, quanto un limite massimo riguardo alla quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito (*relative Obergrenze*) che non potrà eccedere l'importo annuale ottenuto dal partito stesso tramite i contributi d'iscrizione, donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti, proventi derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni nonché quelli derivanti da beni patrimoniali [Camera dei Deputati, 2012]. Tali vincoli vengono tuttavia attenuati non soltanto attraverso il finanziamento alle Fondazioni collegate ai singoli partiti politici, ma anche in ragione del fatto che gli eletti, a norma degli statuti dei partiti politici, devono versare un contributo, che si potrebbe dire di tipo “volontario” pure detraibile dalle imposte, tanto al partito (*Parteisteuer*), che va ulteriormente ad incrementare *de facto* i contributi che questo riceve, quanto ai gruppi parlamentari per lo svolgimento dei loro compiti [Camera dei Deputati, 2012].

Va sottolineato, tuttavia, che il processo di razionalizzazione del finanziamento pubblico ha avuto soprattutto nei Paesi europei post-comunisti una ritmica ed una tempistica di tipo graduale, posto che, ad esempio, durante la transizione democratica, il finanziamento dei partiti –che come noto costituisce uno dei punti più rilevanti in quella che viene considerata la legislazione elettorale di contorno- venne davvero poco considerato

(basti pensare alla Bulgaria o alla Polonia, che fino al 2003 lo proibiva) divenendo soltanto di recente, ed in vista dell'ingresso nell'Unione europea, un tema legislativamente considerato [D. Kanev, 2007; M. Walecki, 2007].

In questo quadro, che accomuna sostanzialmente quasi tutti i Paesi europei, spicca l'esperienza del Regno Unito (e parzialmente dell'Irlanda) nel quale il finanziamento pubblico diretto ai partiti politici è del tutto marginale ed è riservato, sostanzialmente, ai partiti di opposizione; l'obiettivo in quell'ordinamento è infatti quello di compensare, in qualche modo, i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall'aver la disponibilità dell'apparato di governo, mentre una certa densità ha il finanziamento di tipo indiretto, nella forma dei cosiddetti *policy development grants*, ossia nell'accesso a taluni servizi, come ad esempio la possibilità di accedere a spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (*party political broadcasts*) che durante la campagna elettorale (*party election broadcasts*).

A latere di tutto ciò, va segnalato tuttavia un fatto importante che sta cambiando natura almeno a una parte di questo tipo di finanziamento diretto, rendendolo meno "automaticamente" previsto. Il finanziamento pubblico di tipo diretto, al di là del singolo ammontare previsto automaticamente da ciascun ordinamento, espresso e redistribuito secondo i due criteri in precedenza già sottolineati (o l'esito elettorale, inteso come il superamento di una specifica soglia, in termini di percentuali e/o di voti ottenuti dai partiti o il dato parlamentare, la presenza di un seggio nella nuova o nell'uscente Assemblea), vedeva sempre più emergere un altro criterio, quello che collega l'ammontare del contributo pubblico anche alla "capacità attrattiva autonoma" dei partiti nella società [E. Pizzimenti - L. Bardi, 2011], ossia alla capacità dei singoli partiti di ricevere una quota di risorse di finanziamento pubblico in ragione di una quota - che ciascun ordinamento individua autonomamente - di risorse autoprodotte attraverso la ricerca di contributi e finanziamenti di tipo privato raccolti nella società, evidentemente secondo delle regole cogenti e dei limiti e tetti di spesa predefiniti.

Si tratta, insomma, dei c.d. *matching funds*; uno strumento in uso tanto in Germania, dove la quota di contributo di finanziamento pubblico diretto, calcolato sulla quota di autofinanziamento (*Zuwendungsanteil*) è pari a 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (il tetto di spesa non può superare i 3.300 euro), quanto in Francia, dove il sistema di finanziamento dei partiti politici, disciplinato per la prima volta solo nel 1988 (Loi n. 88-227), ha previsto che possono accedere ai *matching funds* i partiti i quali raccolgono risorse nel privato, in ragione di 10.000 persone identificabili, compresi 500 rappresentanti eletti ai vari livelli istituzionali [E. Pizzimenti - L. Bardi, 2011; Camera dei Deputati, 2012].

Per quanto concerne i finanziamenti indiretti, si tratta sostanzialmente di una serie di agevolazioni concesse ai partiti, di cui la principale è rappresentata dall'accesso gratuito ai mass-media; per alcuni, il minutaggio deve essere in proporzione ai voti (Belgio, Germania), per altri alla misura del numero degli eletti in parlamento (Austria, Olanda) o misti, cioè capaci di considerare entrambe le fattispecie [R. Borrello, 2007].

Vi sono altresì altri tipi di finanziamenti indiretti che possono ricevere i partiti a spese dello Stato. Si va, come sottolineano Pizzimenti e Bardi, dalla copertura delle spese di viaggio e di trasporto da e per i collegi/circoscrizioni elettorali (Svezia, Italia), alla concessione gratuita di spazi pubblici per l'affissione dei manifesti elettorali (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna), agli sconti sulle spedizioni postali e sulle marche da bollo (Belgio, Italia, Svezia, Spagna, Irlanda, Regno Unito), alla concessione gratuita di luoghi pubblici (Francia, Spagna, Italia, Regno Unito), alla possibilità di organizzare lotterie come strumento di sostentamento pubblico della politica (Svezia) [E. Pizzimenti - L. Bardi, 2011].

Un'ulteriore forma di finanziamento di tipo indiretto avviene, come noto, attraverso le fondazioni di partito. In questo quadro, l'esperienza tedesca costituisce il punto di riferimento più saldo, fin da quando, all'inizio degli anni cinquanta, importanti risorse pubbliche sono andate a finanziare le c.d. *Parteinabe Stiftungen*, ossia le fondazioni vicine ai partiti, così come le *Politische Stiftungen*, cioè le fondazioni politiche. Si tratta, evidentemente, di soggetti con una distinta personalità giuridica rispetto ai partiti politici e responsabilmente trasparenti e *accountable* nel loro finanziamento e, in tutti i casi, i contributi ricevuti non possono essere spesi per scopi elettorali. Infatti, l'obiettivo del legislatore tedesco, così come poi è avvenuto anche in altre esperienze straniere (dall'Austria all'Olanda, almeno fino al 1999), è quello di favorire, *a latere* delle attività politiche in senso stretto, tutto quello che può essere posto in essere per favorire una maggiore sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini alla politica e alla cultura politica, utilizzando, più di recente, anche gli schemi dei *deliberative meetings and pollings* [M. Pinto-Duschinsky, 2002; J. Fiskin – P. Laslett, 2003].

3.3.- Le forme di erogazione liberale sono impregnate sostanzialmente in strumenti per la deducibilità fiscale, l'esenzione fiscale, il credito agevolato. In tal senso, il *range* della normativa dei Paesi europei in tema di finanziamento privato dei partiti politici offre varie soluzioni: dalle agevolazioni fiscali per i cittadini (Francia, Germania, Olanda e Italia, prima che venisse abrogato il 4x1000) alla completa deducibilità degli importi versati per acquisire le tessere di partito (Danimarca).

Di sicuro il dato di maggiore interesse è che l'ammontare totale di questi fondi costituisce sempre più, secondo il criterio dei *matching funds* prima menzionato, lo strumento utilizzato per stimolare un maggiore coinvolgimento dei cittadini in politica.

Eppure, a discapito di quanto si possa pensare, questo costituisce uno dei punti di maggiore criticità del Regolamento CE 2004/2003 sui partiti politici il quale, limitando fortemente il finanziamento da parte dei privati ai Partiti europei, ostacola non poco la ricerca di un contatto più diretto tra questi partiti e i cittadini-elettori [E. Pizzimenti - L. Bardi, 2011].

4. - In ogni esperienza che prevede un finanziamento pubblico va detto che esistono dei tetti di spesa. Questi riguardano, in genere, limiti di spesa applicabili tanto ai singoli partiti quanto ai singoli candidati nel momento della campagna elettorale. Di regola, sono ancorati a parametri certi quali il numero generale degli elettori potenzialmente votanti o il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre. In ogni caso, tutti gli ordinamenti prevedono un tetto alle spese da rispettare.

5. La disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria di questi fondi è sostanzialmente articolata su due versanti. Alcuni affidano il controllo a soggetti esterni deputati *ad hoc* sulla falsariga di autorità indipendenti (Regno Unito, Irlanda, Olanda), altri affidano il controllo ad organi specializzati appartenenti al rispettivo potere giurisdizionale dei singoli ordinamenti, come in Spagna; altri, infine, ma in misura minore affidano il controllo al Parlamento.

6. Dalla disamina che abbiamo visto per linee essenziali del finanziamento nei maggiori ordinamenti di democrazia pluralista, si possono far discendere alcune costanti comuni.

La prima di esse è che non esiste un efficace sistema di finanziamento della politica, capace cioè di garantire uguaglianza nella partecipazione e, al tempo stesso, trasparenza nella competizione, se esso non è strutturalmente connesso a una disciplina legislativa dei partiti politici [S. Bonfiglio, 1993; T.E. Frosini, 2003; C. Pinelli, 2012].

In qualche modo, infatti, i maggiori ordinamenti di democrazia pluralista, anche laddove si tratti di un'esperienza ordinamentale caratterizzata da una regolamentazione leggera e per lo più di tipo sub-federale come, ad esempio, nel caso statunitense, evidenziano questa intima correlazione tra disciplina del finanziamento e disciplina dei partiti politici.

Le ragioni di ciò, in fondo, sono chiare.

Il finanziamento pubblico della politica è posto in essere in quanto è funzione, garanzia e strumento del mantenimento di un ordinamento pluralistico, e dunque democratico, ossia rappresentativo di quei valori e principi fondanti sui quali poggiano costituzionalmente i nostri ordinamenti. Ne consegue che il finanziamento diviene intrinsecamente il mezzo, il *trait d'union* indispensabile per garantire, in un contesto liberaldemocratico, non soltanto un pluralismo che consenta a tutti i cittadini di poter partecipare al governo della comunità ma anche la possibilità che la naturale competizione politica possa essere regolata secondo principi e standards normativamente uguali e certi; dunque, trasparenti, misurabili, giustiziabili.

Altrimenti, il finanziamento sarebbe un'arma spuntata, incapace di tutelare quei principi liberaldemocratici che sono espressi nelle carte costituzionali, esponendo conseguentemente le nostre società al rischio di essere contagiate da quelle malattie, di stampo autoritario [J.J. Linz, 2006], di tipo populista [Y. Meny - Y. Surel, 2001] o addirittura di un combinato disposto di entrambe [S.J. Pharr - R.D. Putnam (a cura di), 2000], rispetto alle quali, considerato il contesto sociale complessivo, fragile e individualizzato, nessuno può dirsi naturalmente immune [G. Amato - F. Clementi, 2012].

Per cui, pur nelle differenti esperienze considerate, la costante del legame strutturale che tra loro embrica, quasi come due vasi comunicanti, la disciplina del finanziamento della politica con la disciplina dei partiti, rappresenta la migliore garanzia per il cittadino, nelle sue diverse vesti, di elettore, contribuente, iscritto ad un partito o candidato ad una competizione politica, per far valere appieno la sostanza di quei valori e di quei principi che a sua tutela, appunto, sono stati incardinati nelle diverse Costituzioni. Solo in questa cornice, inoltre, si può avere la compiuta garanzia che la funzione di presentare candidati che saranno eletti a responsabilità pubbliche è svolta da soggetti trasparentemente conoscibili dai cittadini. A questo e a null'altro serve in democrazia la registrazione dei partiti e dei movimenti politici che presentano candidati e aspirano a rimborsi.

Questa costante ne porta con sé una seconda, anche alla luce delle nuove normative adottate dai Paesi di recente democratizzazione, fondata sul fatto che, se i sistemi di finanziamento della politica sono generalmente di tipo misto pubblico-privato, e i finanziamenti vengono attribuiti in generale a tre soggetti (candidati, partiti, gruppi parlamentari), il finanziamento ai gruppi parlamentari costituisce sempre più una aporia in quasi tutte le esperienze comparate.

Infatti, mentre è pressoché comune il finanziamento ai candidati alle elezioni sotto la forma di rimborsi, così come quello -più o meno limitato- di tipo pubblico o privato ai partiti politici per il loro sostentamento (in genere si tratta di un contributo annuale, vincolato nell'erogazione a tetti di spesa predefiniti e a certificazione obbligatoria nei rendiconti), non lo è, appunto, l'ulteriore finanziamento pubblico che ricevono i gruppi

parlamentari; questi, infatti, come nel caso italiano, ricevono ulteriori fondi ad hoc, stornati dai bilanci delle rispettive Camere, solo perché possano esplicare le loro funzioni.

Ora, se inizialmente tutto ciò aveva un'accettabile ragione nella necessità di dotare di finanziamenti le strutture partitiche in parlamento – così come, per altre ragioni avviene nell'esperienza britannica laddove non vi è sostanzialmente un finanziamento pubblico dei partiti ma vi è, al contrario, il finanziamento dei partiti di opposizione in parlamento per lo svolgimento dell'attività parlamentare, compresa una dotazione *ad hoc* per il leader del partito di opposizione [G. de Vergottini, 1974], il finanziamento ai gruppi parlamentari si è venuto dilatando fino ad assumere i contorni di un vero e proprio finanziamento parallelo e autonomo rispetto a quello standard dei partiti, determinando non di rado un uso del denaro inevitabilmente improprio, aprendo ad abusi e a comportamenti in qualche caso addirittura illeciti. Il finanziamento ai gruppi parlamentari *naturaliter* è legato alla natura e alla conformazione dei gruppi parlamentari, e se è consentito a questi di frammentarsi e ricostruirsi in mille modi ma tutti sempre finanziati, emerge con cristallina chiarezza il problema di un finanziamento pubblico che diviene strumento per allontanare gli eletti dagli elettori e inquinare il processo politico.

C'è poi una terza costante ed è il sostegno in servizi alle attività dei partiti politici. Esso è in forte regressione nelle legislazioni straniere e i partiti politici mostrano di considerare come strumento più utile l'accesso gratuito ai media per esprimere direttamente il loro pensiero, in un quadro di regolamentazione chiara e trasparente, attraverso la sottrazione di spazi televisivi al mercato [R. Borrello, 2012]. Questa scelta, in genere, avviene attraverso una predeterminazione delle modalità di ripartizione degli spazi stessi, sia attraverso una selezione degli aventi diritto tra la complessiva platea dei soggetti politici, sia attraverso la quantificazione degli spazi spettanti a ciascuno. In tal modo, si favorisce quel processo di comunicazione politica che rappresenta uno dei pilastri principali per incentivare, nel completo accesso alla conoscibilità delle idee e delle posizioni, garanzie di standard eguali nella competizione elettorale.

La quarta costante riguarda le erogazioni liberali che, pur nelle diverse varianti proprie delle singole esperienze comparate, sono degli strumenti che la maggior parte degli ordinamenti conosce; si tratta di leve utili per spingere i partiti a stare nella società, poiché li incentivano a ricercare un sostegno economico tra i privati come simbolo e segnale ulteriore di partecipazione attiva e appassionata alle idee politiche che essi sostengono. Certo, in questo quadro, i controlli, la trasparenza e la divulgazione del finanziamento ricevuto, oltre che la predeterminazione oggettiva e puntuale nella legge di disciplina tanto dei soggetti erogatori (persone fisiche e giuridiche) quanto dei livelli di finanziamento che si possono ricevere (tetti minimi e massimi), rappresentano degli architravi di democrazia non superabili, da fissare con grande attenzione e preservare da ogni tentativo di potenziali slabbrature.

Più di recente, riguardo alla disciplina delle erogazioni liberali, negli ordinamenti considerati (ed anche nell'Unione europea) troviamo la presenza di una disciplina giuridica ad hoc a questa collegata: quella di una regolamentazione delle c.d. *lobbies*, anche nel contatto quotidiano tra soggetti imprenditoriali privati e politica, utile a introdurre un ulteriore, potenziale argine a fenomeni di malcostume.

7. Pertanto, sulla scorta di quanto si è avuto modo di esaminare riguardo al finanziamento che caratterizza le maggiori democrazie, e, anche alla luce del testo unificato A.C. 4826-A, licenziato dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera il 10 maggio 2012, e iscritto all'ordine del giorno della seduta del 22 maggio dell'Assemblea della Camera dei Deputati, si possono fare le seguenti considerazioni:

- che non c'è regime di finanziamento della politica, che sia efficace e democraticamente sostenibile, se esso non è accompagnato e legato intimamente ad una legge che disciplini e regoli i partiti politici, non da ultimo perché ciò spiega molto di più nel circuito democratico e agli occhi dei cittadini-elettori le ragioni democratiche di un finanziamento pubblico;
- che, nell'ambito di un finanziamento di tipo misto pubblico-privato va corretta la dilatazione dei rimborsi elettorali divenuti finanziamento dei partiti e delle loro attività correnti;
- che vanno conseguentemente ridotti i rimborsi elettorali, in ragione di tetti di spesa da determinare con rigore per le campagne elettorali, anche ove i rimborsi siano poi parametrati ai voti;
- che un finanziamento pubblico di tipo diretto, inteso come contributo per l'attività politica, è ammissibile solo in ragione percentuale a quanto ottenuto dai partiti con erogazioni liberali, anche allo scopo di evitare la formazione di piccoli gruppi politici, che nascono e restano in vita solo perché possono avvalersi di contributi pubblici e di agevolazioni. Le erogazioni liberali possono essere eventualmente favorite con detrazioni, che, sommate al contributo diretto, dovrebbero sempre essere inferiori alle predette elargizioni;
- che erogazioni liberali possono essere consentite non solo da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche, entro prefissati limiti quantitativi e in regime di massima trasparenza al fine di non riprodurre nella sfera politica le disuguaglianze della sfera economica, secondo quanto indicato, anche nei confronti dell'Italia, dall'ultimo Rapporto di valutazione sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici curato dall'apposito organismo inter-statale contro la corruzione istituito presso il Consiglio d'Europa (GRECO)).

- che uno spazio adeguato andrebbe riconosciuto, anche per ridurre il finanziamento diretto, all'accesso ai servizi; e non solo ai media, ma anche all'uso di infrastrutture (sale per riunioni ed incontri), che nelle sedi pubbliche possono costare assai meno che in quelle private;
- che tutte le contribuzioni, dirette o indirette, devono essere ancorate a garanzie minime di democrazia interna, che tuttavia non devono riflettere un modello unico di democrazia prescelto dal legislatore, ma devono consentire agli iscritti di verificare con efficacia che la formazione degli orientamenti politici del partito, nonché la scelta dei suoi candidati, avvengano con il loro concorso in conformità alle loro aspettative e alle loro esigenze (il tema sarà ripreso più ampiamente nella successiva nota sui partiti e l'art.49);
- che ogni forma di contribuzione deve cessare con lo scioglimento e comunque con la scomparsa del partito che ne è beneficiario (questo è acquisito nel testo Camera);
- che il controllo sui rendiconti e sulla gestione finanziaria è assicurato al meglio, tenendo in conto l'esperienza comparata, se affidato ad organi specializzati come le Corti dei Conti, piuttosto che ad organismi ad hoc;
- che è bene che le modalità di erogazione e di rendicontazione siano tali da evitare il formarsi a beneficio dei partiti di significativi e liquidità di cui si debba poi regolare l'impiego (fondi non versati su conti bancari, ma tenuti nella tesoreria dello Stato ed erogati via via a richiesta);
- che sulla scia di quanto è stato proposto anche di recente in Italia dai Presidenti delle Camere, è utile una regolazione giuridica delle *lobbies*, come peraltro oggi richiedono pure gli stessi operatori del settore, come passo decisivo per evitare di "lasciare scoperto", senza regole e controlli, l'ultimo anello della catena del rapporto tra finanziamento, partiti e privati;
- che dal punto di vista della conoscibilità e della trasparenza democratica dei finanziamenti, è utile prevedere, sulla falsariga dell'esperienza americana, un sito internet come quello della *Federal Election Commission* negli Stati Uniti (paese molto attento alle ragioni della *privacy*) che renda obbligatoriamente trasparenti e conoscibili i donatori e i finanziatori per ciascun partito e per i candidati ad ogni livello e che serva, al tempo stesso, a raccogliere tutta la disciplina normativa in tema di partiti e finanziamenti;
- che è necessaria una parallela revisione dei regolamenti parlamentari, per prevenire le riscontrate distorsioni dei finanziamenti ai gruppi parlamentari [A. Manzella- F. Bassanini (a cura di), 2007], anche alla luce di quanto -ad esempio- è stato previsto congiuntamente dal Sen. Gaetano Quagliariello e dal Sen. Luigi Zanda nel Documento II n. 29 "Riforma organica del Regolamento del Senato", presentato il 2 febbraio 2012 e annunciato nella seduta n. 671 dell'8 febbraio 2012.

Bibliografia sintetica

La bibliografia e sitografia sintetica indicata di seguito rappresenta soltanto un primo punto di partenza, tra gli studi apparsi più di recente, nell'analisi di un tema tanto complesso quanto ampio e articolato.

Per questa ragione, da un lato, si rinvia a quanto indicato nelle bibliografie dei volumi, dei saggi e degli articoli qui indicati e, dall'altro, a quanto, tra le opere prodotte dalla dottrina italiana e straniera che si è occupata del tema in oggetto, vi è nella disponibilità del Polo Bibliotecario del Parlamento Italiano (link: <http://opac.parlamento.it/F?RN=211911998>), delle Biblioteche italiane (link: <http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>) e della Biblioteca Chigiana presso gli uffici della Presidenza del Consiglio del Governo Italiano (<http://www.governo.it/Presidenza/USG/chigiana/cataloghi.html>).

Amato, G. – Clementi, F., *Forme di Stato e forme di Governo*, Bologna, Il Mulino, 2012;

Austin, R. – Tjernstrom, M., (a cura di), *Funding of Political Parties and Election Campaigns*, Stoccolma, IDEA, 2003;

Barbera, A., “*La democrazia “dei” e “nei” partiti tra rappresentanza e governabilità*”, in Forum dei “Quaderni Costituzionali”, 2007. (www.forumcostituzionale.it);

Bonfiglio, S., *Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull'evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 1993;

Borrello, R., *La Francia ed i rapporti tra politica e denaro: a la recherche de la vertu perdue*, in F. Lanchester (a cura di), *Finanziamento della politica e corruzione*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 239 e ss.

Borrello, R., *La par condicio e i suoi derivati*, in Dossier/Partiti e Soldi, “Mondoperaio”, n. 4, 2012, pp. 29 e ss.;

Borrello, R., *Par condicio e radiotelevisione*, Torino, Giappichelli, 2007;

Bracalini, P., *Partiti S.p.A.*, Milano, Ponte alle Grazie, 2012;

Camera dei Deputati, *Attuazione dell'art. 49 Cost. in materia di partiti politici*, Dossier di documentazione, n. 469, 2011 (XVI Legislatura);

Camera dei Deputati, *Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna*, Dossier di documentazione, n. 23, 2011 (XVI Legislatura);

Camera dei Deputati, *Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America*, Dossier di documentazione, n. 31, 2006 (XV Legislatura);

Casas-Zamora, K., *Paying for Democracy: Political Finance and State Funding for Parties*, Bruxelles, ECPR papers, 2005;

Ceccanti, S., *Le democrazie protette e semi-protette dopo la terza ondata: da eccezione a regola*, Torino, Giappichelli, 2004;

Cheli, E. - Passigli, S., *Per un programma organico di "riforma della politica"* – paper "Astrid" (www.astrid-online.it);

Clementi, F., *Finanziare una democrazia pluralistica per non alimentare il populismo*, in "Italianieuropei", n. 5, 2012;

Clementi, F., *Ha ancora un senso il finanziamento pubblico delle campagne elettorali per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti?*, in M. Lino - L. Peggioraro – J. Frosini, (a cura di), *From Bush to...?. Le elezioni presidenziali americane 2004*, Bologna, Center for Constitutional Studies and Democratic Development, Bonomo Editore, 2004;

Crepaldi, A., *Il bilancio dei Partiti* (inchiesta a puntate su PD, PDL, UDC, IDV, LEGA, MPA), disponibile nel sito del quotidiano online Linkiesta (www.linkiesta.it);

Enyedi, Z., *Party Funding in Hungary*, in D. Smilov e J. Toplak (a cura di), *Political Finance and Corruption in Eastern Europe*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, pp. 91 e ss.;

Fasano, L. – Pasini, N., *I costi della politica fra legittimazione e accountability*, in Paper SISP - Società Italiana di Scienza Politica - (<http://www.sisp.it>), 2007;

Fisher, J. e Eisenstadt, T., *Introduction: Comparative Party Finance*, in "Party Politics", n. 6, 2004, pp. 619 e ss.;

Fiskin, J. - Laslett, P., *Debating Deliberative Democracy*, London, Blackwell Publishing Limited, 2003;

Frosini T.E., *E' giunta l'ora di una legge sui partiti politici?*, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2003;

Frosini T.E., *Finanziamento dei partiti e corruzione: brevi note critiche sul caso italiano*, in F. Lanchester (a cura di), *Finanziamento della politica e corruzione*, Milano, Giuffrè, 2000;

Fusaro, C., *La disciplina delle campagne elettorali nella prospettiva comparata: l'omaggio che il vizio rende alla virtù?*, in “Quaderni dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana”, n. 51, 2004, pp. 5 e ss.;

Giannini, M.S., *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 1986;

Herbert, A. – Shiratori, R., (a cura di), *Comparative Political Finance Among the Democracies*, Boulder, Westview, 1994;

Huffington, A., *Third World America: How Our Politicians Are Abandoning the Middle Class and Betraying the American Dream*, New York, Crown Publishers, 2010;

Isle, *Disposizioni sui partiti politici*, a cura di G. U. Rescigno, in “Rassegna Parlamentare”, n. 3, 1999, pp. 713 e ss.

Isle, *Indagine sul partito politico*, tomi 3, Milano, Giuffrè, 1966-1968.

Katz, R. e P. Mair (1994), *How Parties Organize. Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*, London, Sage, 1994;

Katz, R. e P. Mair, *Changing Models of Party Organisation and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, in “Party Politics”, n. 1, 1995, pp. 5 e ss.;

Lanchester, F. (a cura di), *Finanziamento della politica e corruzione*, Milano, Giuffrè, 2000;

Malamud, C. - Posada-Carbo, E., (a cura di), *The Financing of Party Politics in Europe and Latin America*, Londra, UCL Press, 2005;

Manzella, A. – Bassanini, F. (a cura di), *Per far funzionare il Parlamento: quarantaquattro modeste proposte*, Bologna, Il Mulino, 2007;

Maran, A., *Fix Congress First!*, in “Qualcosa di riformista”, n. 61, 2012, (disponibile al link: www.qdrmagazine.it);

Meny, Y. – Surel, Y., *Populismo e democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2001;

Mondoperaio, *Speciale Dossier/ Partiti e Soldi*, n. 4, 2012 (con scritti di C. Pinelli, A. De Petris, P. Caretti e G. Tarli Barbieri, R. Borrello, M. Teodori, M. De Pizzo, O. Pastorelli, V. Spini, C. Correr);

Ondřej, C. - Petr., T., *Party Funding in the Czech Republic*, in D. Smilov, – J. Toplak, (a cura di), *Political Finance and Corruption in Eastern Europe*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, pp. 71 e ss.;

- Pharr, S. J. – Putnam, R. D. (a cura di), *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, Princeton, Princeton University Press, 2000;
- Pinelli, C., *Il circolo vizioso*, in “Mondoperaio”, speciale Dossier/Partiti e Soldi, n. 4, 2012, pp. 19 e ss.;
- Pinto-Duschinsky, M., *Financing Politics: A Global View*, in “Journal of Democracy”, n. 4, 2002, pp. 69 e ss.;
- Pizzimenti, E. - Baraldi, L., *Il finanziamento pubblico ai partiti e lo sviluppo dei Partiti Europei*, Paper SISP - Società Italiana di Scienza Politica - (<http://www.sisp.it>), 2011;
- Pizzimenti, E. – Ignazi, P. (2011) , *Finanziamento Pubblico e Mutamenti Organizzativi nei Partiti Italiani*, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, n. 2, 2011, pp. 199 e ss.;
- Romée Piccio, D., *Party Regulation in Europe : A Comparative Overview*, in “The Legal Regulation of Political Parties”, Working Paper, 18 marzo 2012 (disponibile al link: <http://www.partylaw.leidenuniv.nl/>);
- Rossi, E. – Gori, L. (a cura di), *Partiti politici e democrazia*, Pisa, Edizioni Plus, 2011;
- Rubechi, M., *Meno partiti, tutti democratici*, in A. Barbera e G. Guzzetta (a cura di), *Il governo dei cittadini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 691 e ss.;
- Salvi, C., - Villone, M., *Il costo della democrazia*, Milano, Mondadori, 2007;
- Smilov, D. – Toplak, J. (a cura di), *Political Finance and Corruption in Eastern Europe* , Aldershot, Ashgate Publishing, 2007;
- Tarli Barbieri, G., *Il finanziamento dei partiti e il costo della politica in Italia: esiste una anomalia italiana?*, in S. Merlini (a cura di), *La democrazia dei partiti*, Firenze, Passigli Editore, 2009, pp. 89 e ss.;
- Teodori, M., *Dieci regole per cambiare* , in Dossier/Partiti e Soldi, “Mondoperaio”, n. 4, 2012;
- Teodori, M., *Soldi e partiti. Quanto costa la democrazia in Italia?*, Milano, Ponte alle Grazie, 1999;
- Toplak, J., *Party Funding in Slovenia*, in D. Smilov, – J. Toplak, (a cura di) , *Political Finance and Corruption in Eastern Europe*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, pp. 171 e ss.;
- Van Biezen, I., *Financing Political Parties and Election Campaigns – Guidelines*, Strasburgo, Consiglio d'Europa, 2003;

Van Biezen, I., *State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties*, in "Party Politics", n. 3, 2008, pp. 337 e ss.;

Veltri, E., - Paola, F., *I soldi dei partiti*, Venezia, Marsilio, 2012;

Walecki, M., *Money and Politics in Central and Eastern Europe*, in R. Austin e M. Tjernstrom (a cura di), *Funding of Political Parties and Election Campaigns*, Stockholm, IDEA, 2003, pp. 71-94;

Walecki, M., *Political Finance in Poland*, in D. Smilov, - J. Toplak, (a cura di), *Political Finance and Corruption in Eastern Europe*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, pp. 123 e ss.;

Sitografia

- *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* - [<http://www.idea.int/>]
- *Administration and Cost of Elections (A.C.E)*, un progetto creato dall'IDEA, IFES and UNDESA che mira a raccogliere, monitorare, sottolineare, analizzare e commentare quanto avviene tanto sul piano normativo quanto sul piano politico intorno alla tematica delle elezioni e della democrazia [www.aceproject.org]
- *Re-conceptualizing Party Democracy*, sito di ricerca finanziato dallo *European Research Council* sulla regolamentazione costituzionale dei partiti politici e del loro finanziamento in Europa, diretto dalla Prof.ssa Ingrid Van Biezen dell'Università di Leiden - [<http://www.partylaw.leidenuniv.nl/>];
- *Center for Deliberative Democracy* – Stanford University [<http://cdd.stanford.edu/>]

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<u>77</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
<u>78</u>	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
<u>79</u>	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
<u>80</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"
<u>81</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
<u>82</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".